



Senato della Repubblica



Camera dei deputati

Giunte e Commissioni

XVIII LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 5

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

SEGUITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SU BULLISMO
E CYBERBULLISMO: AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLA
GIUSTIZIA

SEGUITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLE FORME DI
VIOLENZA FRA I MINORI E AI DANNI DI BAMBINI E ADOLE-
SCENTI: AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

SEGUITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SU BULLISMO
E CYBERBULLISMO: AUDIZIONE DEL MINISTRO PER LE
DISABILITÀ E LA FAMIGLIA

25^a seduta: martedì 30 luglio 2019

Presidenza della Presidente RONZULLI
indi del Vice Presidente PILLON

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE:
 - RONZULLI (FI-BP), senatrice Pag. 3

Audizione del Ministro della giustizia

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| PRESIDENTE: | | <i>BONAFEDE, ministro della giustizia</i> Pag. 3, 16, 29 |
| - RONZULLI (FI-BP), senatrice | Pag. 3, 13, 16 e <i>passim</i> | |
| VERSACE (FI-BP), deputata | 13 | |
| GIANNONE (MISTO), deputata | 14 | |
| CAVANDOLI (L-SP), deputata | 14, 27 | |
| BOLDRINI (PD), senatrice | 14, 27 | |
| SIANI (PD), deputato | 15, 28 | |
| SAPONARA (L-SP-PSd'Az), senatrice | 15, 29 | |
| PILLON (L-SP-PSd'Az), senatore | 23 | |
| BINETTI (FI-BP), senatrice | 25 | |
| BELLUCCI (FDI), deputata | 25 | |

Audizione del Ministro per le disabilità e la famiglia

| | | |
|--|------------|--|
| PRESIDENTE: | | <i>LOCATELLI, ministro per le disabilità e la famiglia</i> Pag. 31, 40 |
| - RONZULLI (FI-BP), senatrice | Pag. 31 | |
| - PILLON (L-SP-PSd'Az), senatore | 37, 39, 42 | |
| BINETTI (FI-BP), senatrice | 37 | |
| BOLDRINI (PD), senatrice | 38 | |
| PAGANO Ubaldo (PD), deputato | 39 | |

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Sigle dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati: Movimento 5 Stelle: M5S; Lega-Salvini Premier: LEGA; Partito Democratico: PD; Forza Italia- Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FDI; Liberi e Uguali: LEU; Misto: MISTO; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero-Sogno Italia: MISTO-MAIE-SI; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: MISTO-MIN.LING.; Misto-Noi Con l'Italia-USEI: Misto-NCI-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: MISTO-+E-CD.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro della giustizia Alfonso Bonafede e il ministro per le disabilità e la famiglia Alessandra Locatelli

I lavori hanno inizio alle ore 10,05.

(Si approva il verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web TV* Camera che su quella del Senato.

Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 23 luglio.

Seguito dell'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo e sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti: audizione del Ministro della giustizia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo, sospesa nella seduta del 23 luglio.

Ringrazio il Ministro per la sua disponibilità ad intervenire ai lavori della Commissione, fornendo il proprio autorevole contributo su ambedue le indagini conoscitive deliberate dalla Commissione. Per ragioni legate anche alla pubblicità dei lavori invito il Ministro a riferire dapprima sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo e, conclusosi il dibattito e le eventuali repliche, a riferire, poi, sulle questioni connesse alla violenza tra e ai danni di minori.

BONAFEDE, ministro della giustizia. Signor Presidente, ringrazio la Commissione per l'opportunità offertami di poter condividere in questa sede alcune riflessioni su tematiche così importanti che, purtroppo, nel

corso degli anni, sono diventate sempre più rilevanti dal punto di vista sociale prima che giuridico e sulle quali è importante che vi sia grande compattezza delle istituzioni. Considero questo un momento di sinergia importante tra il Ministero e il Parlamento.

Interverrò sintetizzando la relazione che depositerò agli atti della Commissione, in quanto, trattandosi di tematiche tanto importanti, abbiamo voluto dare nel testo un contributo il più approfondito e specifico possibile.

Il fenomeno del bullismo è strettamente correlato al tema della devianza minorile, posto che elemento rilevante per la descrizione e l'interpretazione del fenomeno è il periodo di insorgenza dei comportamenti bullistici.

Se con il termine bullismo si definiscono quei comportamenti offensivi e aggressivi che un singolo individuo o più persone mettono in atto, ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di una o più persone con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sulla vittima, è implicito il concetto di intenzionalità da parte dell'autore delle offese, vere e proprie forme di abuso che creano disagio e un danno fisico o psicologico nelle vittime.

Le definizioni del fenomeno pongono anche l'accento sul carattere gratuito delle prevaricazioni, finalizzate ad arrecare disagio e danno nella vittima, indipendentemente dal vantaggio materiale che ne può derivare. In particolar modo nell'ambito dei minori di età, la violenza è plateale, ossia viene esibita e richiede un pubblico, che in alcuni casi incoraggia la condotta del bullo, o comunque la approva.

Le forme classiche di devianza minorile, spesso fondate su un disagio familiare, lasciano spazio alle forme più moderne ma non meno odiose, sovente espressione del cosiddetto malessere nel benessere, legate al disagio relazionale o più semplicemente alla superficiale inconsapevolezza delle conseguenze dell'uso delle parole o delle immagini attraverso i *social network*.

Sebbene manchi una definizione codificata del fenomeno, le forme conosciute di bullismo tendono a ridefinirsi in base alle caratteristiche di una società in rapido mutamento, governata dalle incalzanti innovazioni tecnologiche che coinvolgono la comunicazione tra individui.

La conferma di tale evoluzione è infatti costituita dal fenomeno identificato nel cyberbullismo, frutto dell'attuale cultura globale in cui i *social*, le piattaforme Internet e tutte le nuove tecnologie sono sempre più spesso vissute come delle vere e proprie estensioni del sé.

Nonostante il comune denominatore individuabile nel carattere vessatorio e ritorsivo della condotta in danno del minore, bullismo e cyberbullismo mostrano alcuni caratterizzanti segmenti di divergenza.

Nel bullismo, come detto, il bisogno di dominare si esprime attraverso condotte visibili e frontali rispetto alla vittima. Nel cyberbullismo tale esigenza si manifesta attraverso lo schermo dell'anonimato garantito dall'utilizzo di *user id*, *avatar* o *nickname*, tipici delle piattaforme di interazione sociale *on line*, cosicché la persona oggetto di prevaricazioni

spesso non è neanche a conoscenza dell'identità di coloro con i quali sta interagendo.

Ne deriva, in linea generale, una necessaria riflessione sul corretto uso della parola e di conseguenza del corretto uso della rete che ne costituisce il veicolo e, dunque, la doverosità di un intervento sinergico, che coinvolga a più livelli le istituzioni, la scuola, la famiglia e l'autorità giudiziaria.

Nel programma di Governo è dedicata una riflessione importante al fenomeno, con la previsione di interventi mirati e volti a far emergere le condotte in questione, scongiurando il silenzio di quanti non hanno il coraggio di denunciare, di chiedere aiuto alle famiglie o agli insegnanti.

Testimonianza concreta del lavoro già svolto in questa direzione è la previsione, nell'ambito del testo normativo del cosiddetto codice rosso, dell'introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Sappiamo come, specie nella fase della preadolescenza, il rapporto con l'intimità sia particolarmente delicato e incida sul percorso di crescita di ciascun individuo, cosicché la sola possibilità di sentirsi violati, ridicolizzati e derisi attraverso la divulgazione di immagini o video privati concretizza certamente atti di bullismo gravi, che vanno scongiurati o quantomeno arginati sul nascere attraverso le misure previste e delle quali più diffusamente parlerò in seguito.

L'attenzione costante alla evoluzione delle condotte descritte e la maturazione di una spiccata sensibilità della società civile verso il fenomeno costituiscono le coordinate necessarie per proseguire nel rafforzamento degli strumenti di tutela e nel coordinamento delle iniziative di tutte le istituzioni coinvolte. Rafforzamento che deve ritenersi necessario in considerazione dell'analisi dei dati derivanti dal monitoraggio del fenomeno che descrivono una situazione di portata allarmante.

Sul versante normativo, come detto, ritengo di poter pensare ad interventi volti a migliorare il sistema delle tutele specie in ambito penale, pur considerando che il sistema penale già fornisce la risposta repressiva ai fenomeni di bullismo conosciuti, alla quale oggi si aggiunge quella derivante dal reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Parallelamente, con particolare riguardo alla tutela sostanziale che l'ordinamento ha inteso apprestare alla vittima di atti di cyberbullismo, con la legge attualmente in vigore dal 2017 occorre monitorare sul campo l'impatto applicativo e le sue ricadute e, se del caso, procedere ad interventi volti a renderne sempre più efficace la portata. L'obiettivo è quello del costante allineamento dell'impianto normativo alle esigenze di tutela della collettività dal proliferare del fenomeno.

L'intervento dell'autorità giudiziaria è l'ultimo *step* della risposta che lo Stato rende alla comunità e ai cittadini tutte le volte che la prevenzione e l'educazione al rispetto delle regole non risultano in grado di escludere a monte o arginare il comportamento illecito.

In ambito penale, in assenza di un inquadramento normativo specifico, le condotte integranti atti di bullismo vengono ricondotte, di volta in volta, dall'interprete nell'ambito dei reati di molestie (articolo 660 del codice penale), minaccia (articolo 612 del codice penale), *stalking* (articolo 612-*bis* del codice penale), estorsione (articolo 629 del codice penale), diffamazione (articolo 595 del codice penale), percosse (articolo 581 del codice penale), lesioni (articolo 582 del codice penale), sostituzione di persona (articolo 494 del codice penale), accesso abusivo ad un sistema informatico (articolo 615-*ter* del codice penale), trattamento illecito di dati (articolo 167 del decreto legislativo n. 196 del 2003, codice *privacy*).

Qualora taluna delle condotte integranti le fattispecie richiamate venga realizzata attraverso l'utilizzo dello strumento informatico, il legislatore ha previsto che tale modalità si configuri come circostanza aggravante.

Diversamente dal bullismo, il legislatore, con la legge n. 71 del 29 maggio 2017, ha fornito la definizione tecnico-giuridica del cyberbullismo.

Infatti, nel secondo comma dell'articolo 1 si legge testualmente: «Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti *on line* aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».

La scelta di una formulazione normativa fluida ed eterogenea, risponde all'esigenza di adattare il nucleo della condotta descritta dal legislatore ai contenuti socialmente tipici dei quali si è arricchito il fenomeno.

Ad oggi infatti la letteratura scientifica annovera diverse tipologie, che non elenco, limitandomi a ricordare, in particolare, la condotta di chi riceve o detiene dati o immagini intime o dal potenziale diffamatorio della vittima e le pubblica, senza il consenso della vittima o addirittura contro il suo espresso dissenso, attraverso circuiti informatici (specialmente *chat* e *social network*), con l'effetto di renderle visibili ad una moltitudine di utenti.

La recrudescenza di tale ultimo comportamento e la sua crescente diffusione ha sollecitato l'intervento del legislatore, che ha previsto il reato di *revenge porn*, punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5.000 a 15.000 euro. La fattispecie di recente conio descrive proprio la condotta di chi, nel momento in cui termina la relazione affettiva che lo legava alla vittima, divulga contenuti sessualmente espliciti (foto, video, immagini) acquisiti o formati in via preventiva con il consenso di quest'ultima. L'*iter* legislativo si è concluso con l'approvazione definitiva del complesso normativo il 17 luglio e, sotto questo aspetto, se-

gna anche un fondamentale passo in avanti rispetto al fenomeno del cyberbullismo.

La legge sul cyberbullismo, pensata per contrastare il fenomeno, prevede azioni multilivello e parallele offrendo un ampio raggio di interventi non concentrati sulla risposta sanzionatoria, quanto piuttosto sulla prevenzione e sull'educazione dei minorenni. Infatti, si caratterizza per previsioni a carattere social-preventivo costruite su una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia come vittime, sia come responsabili dell'azione illecita, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

La struttura scelta dal legislatore modula altresì gli interventi centrati sulla necessità di istituire una specifica procedura, dalla tempistica certa e coattiva, che veda coinvolto in prima istanza il gestore del sito internet e in un secondo momento il Garante per la protezione dei dati personali.

In tal modo si consente alla vittima di un atto di cyberbullismo di ottenere una tutela reale e immediata attraverso l'adozione di provvedimenti inibitori e prescrittivi nei confronti delle piattaforme *web* e degli *host provider*.

In relazione alla figura del gestore del sito internet rinvio alla relazione depositata. Mi preme, in questa sede, sottolineare che il legislatore indica una figura diversa da quelle previste dalla legge n. 70 del 2003, in cui vi è un regime di esenzione da responsabilità per le prestazioni rese dalle società di informazione con riferimento alle attività di semplice trasporto, memorizzazione di informazioni o memorizzazione temporanea di dati, determinando così una riflessione importante sul ruolo che tale soggetto svolge concretamente in ordine alla tutela che deve garantire. La figura del gestore di rete finisce per assumere rilievo centrale nell'individuazione del soggetto che gestisce il sito Internet per ottenere, al pari del titolare del trattamento o del *social media*, l'immediata rimozione del contenuto lesivo. Ciò in coerenza con la giurisprudenza sovranazionale, che ha tentato nel tempo di delineare figure di *hosting provider* attive, ovvero responsabili in qualche modo dei contenuti veicolati.

Il minore ultraquattordicenne, nonché il genitore ovvero l'esercente la responsabilità del minore che abbia subito uno degli atti di cui all'articolo 1 della legge n. 71 del 2017 (pressione, aggressione, molestia, denigrazione, diffamazione, eccetera) può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del *social media* un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso nella rete internet, previa conservazione di dati originali. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento della predetta istanza, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro le quarantotto ore non vi abbia provveduto – o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o dei *social media* – l'interessato potrà rivolgere analoga richiesta, mediante reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale provvede entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta.

Il legislatore ha quindi demandato, in via preliminare, al gestore della rete internet l'onere di verificare in tempi assai limitati il realizzarsi o meno di condotte assai complesse in danno di minorenni e la valutazione del carattere illecito relativo alla diffusione di contenuti *on line*. Considerata la delicatezza e la portata del compito che il gestore è chiamato a svolgere per la oggettiva difficoltà di distinguere la critica consentita dalla denigrazione e ridicolizzazione della vittima, il legislatore ha comunque previsto l'intervento successivo del Garante volto a colmare eventuali vuoti di tutela in presenza dell'inerzia del gestore. Il perno del sistema è costituito pertanto dalla volontà di garantire la tempestività dell'intervento di rimozione a prescindere da tutti gli altri effetti penali e di responsabilità civile che la condotta illecita porta con sé. È una scelta educativa e di sistema.

Lo *standard* di tutela apprestato dall'ordinamento a fronte di condotte odiose e vili come quelle integranti il cyberbullismo può dirsi efficace ed adeguato se idoneo a contenere gli effetti della divulgazione di contenuti offensivi e pregiudizievoli per la vittima, non potendo ritenersi sufficienti in tali casi ristori economici di natura risarcitoria, non evidentemente compensativi del disagio maturato. Di conseguenza, il procedimento appena descritto, come previsto dal legislatore del 2017, costituisce un *quid pluris* rispetto alla tutela già fornita dal codice della *privacy*. Infatti, dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 è attribuita al minore ultraquattordicenne una particolare legittimazione alla tutela di posizioni soggettive connesse ai propri diritti di *privacy*, sicché dovrà considerarsi ogni minore capace di discernimento legittimato a utilizzare, senza intermediazione dei genitori, uno dei rimedi di cui agli articoli 143 e 144 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n.196 del 2003) e al minore ultraquattordicenne il procedimento *sui generis* di cui all'articolo 2 della legge in commento.

Per evitare il ricorso alla sanzione penale e rendere il minore autore di atti di cyberbullismo consapevole del disvalore del proprio comportamento, l'articolo 7 della legge n. 71 del 2017 prevede il ricorso all'ammonimento, istituito dalle chiare finalità special preventive. Prima dell'attivazione del procedimento penale con la proposizione di querela o nei casi in cui non sia presentata denuncia per i reati di diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi, mediante Internet, da minorenni ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne è stato previsto il procedimento amministrativo richiamato.

Si tratta, quindi, di uno spazio bianco, che si colloca tra l'azione illecita e quella penale, con l'obiettivo specifico di evitare l'accesso a quest'ultimo in un'ottica di responsabilizzazione del minore e del genitore esercente la potestà rispetto all'accaduto nella direzione della consapevolezza del pregiudizio potenziale ed effettivo della condotta tenuta. Il procedimento si svolge davanti al questore e presuppone una istruttoria sommaria. Assunte le informazioni necessarie dagli organi investigativi e sentite le persone informate sui fatti, qualora ritenga fondata l'istanza, il questore procederà ad ammonire il soggetto nei cui confronti è stato richiesto

il provvedimento invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. L'autorità amministrativa valuterà discrezionalmente la fondatezza dell'istanza realizzando, di fatto, una importante attività preliminare ovvero esaustiva rispetto alla possibilità di adire l'autorità giudiziaria qualora non si sia concretamente verificata la lesione del bene giuridico tutelato ma siano stati realizzati comportamenti capaci di ingenerare comunque ansia e paura nella vittima.

Qualora invece venga presentata la querela e sia stato formulato il giudizio di responsabilità penale del minore, l'ordinamento consente l'accesso alla misura premiale della messa alla prova, che ha dimostrato nel tempo della sua applicazione risultati rieducativi positivi contestualmente all'estinzione del reato in caso di esito positivo della prova. Nell'ambito dei programmi di messa alla prova possono inserirsi strumenti di giustizia riparativa che mettono a confronto quel minore con la vittima dei comportamenti tenuti in rete, in uno spazio non virtuale ma reale. In particolare, attraverso la mediazione autore-vittima di reato, le scuse formali, gli incontri tra vittime e autori di reati analoghi a quello subito, nonché le sedute di mediazione allargata e gruppi di discussione, il reo potrà prendere consapevolezza delle emozioni, dei dolori e dei traumi propri della vittima di quei reati e al contempo la vittima potrà dare voce e attenzione a quel dolore.

Tali modalità operative costituiscono il nucleo centrale delle «Linee di indirizzo in materia di giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato» diramate dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che hanno recepito le fonti sovranazionali, inclusa la recente raccomandazione del 3 ottobre 2018, adottata dal Consiglio dei ministri degli Stati membri. Ci tengo a dire alla Commissione che in questo momento siede al mio fianco la dottoressa Gemma Tuccillo, a capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che affronta chiaramente tutte queste tematiche.

Il documento in questione mira a sviluppare, implementare e sperimentare approcci e programmi di giustizia riparativa finalizzati alla possibile definizione del modello italiano nella cornice della normativa vigente. Lo sviluppo di simili percorsi ha costituito una priorità nell'azione del Ministero e in maniera più specifica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che, per il tramite delle sue articolazioni territoriali, anche in accordo con la magistratura, si è attivato per promuovere la stipula di convenzioni con gli enti territoriali e le Regioni, al fine di assicurare disponibilità, accessibilità e gratuità dei programmi di giustizia riparativa su tutto il territorio nazionale. Il Ministero sostiene fortemente tali percorsi, considerato che gli stessi incarnano lo spirito costituzionale del reinserimento del reo, proprio con particolare riguardo ai procedimenti che vedono coinvolti minori di età.

Riguardo al monitoraggio del fenomeno, do alcuni dati statistici. Nel rapporto Censis 2018 si parla della crescita fisiologica dell'utilizzo di internet e di un corrispondente diffuso timore – si tratta del 42,5 per cento del bacino interessato – che l'opportunità che offre l'era digitale nel

campo della comunicazione venga piegata alla realizzazione di comportamenti violenti, tra i quali viene annoverato il fenomeno del cyberbullismo con le connesse potenziali lesioni della *privacy*. Il timore in questione può ritenersi giustificato dai dati che si sono stratificati nel tempo sul punto e che hanno sollecitato l'intervento normativo in esame. Nella relazione di accompagnamento alla legge sul cyberbullismo si legge infatti che, in base agli elementi di cui dispongono gli operatori della Polizia postale, l'immagine del cyberbullo presenta le seguenti caratteristiche: un'età compresa tra i dieci e i sedici anni, una competenza informatica superiore alla media, una chiara incapacità di valutare la gravità delle azioni compiute *on line*.

Da una recente ricerca realizzata da Ipsos per *Save the Children*, emerge che il 23 per cento dei minori di diciotto anni in Italia passa tra le cinque e le dieci ore al giorno su internet; l'8 per cento è connesso ventiquattr'ore su ventiquattro e il 44 per cento non ricorre a una postazione fissa, ma si connette da dispositivi mobili, che sono nella disponibilità dell'85 per cento degli *under 18*. Il 72 per cento degli intervistati avverte fortemente la minaccia del cyberbullismo. Episodi riconducibili al fenomeno sembrano aver coinvolto almeno 4 ragazzi intervistati su 10 e il 5 per cento ne parla addirittura come di una esperienza regolare e consueta. Dai dati diffusi dalla Polizia postale riferiti all'anno 2018 il fenomeno del cyberbullismo risulta in preoccupante crescita con 40 minori denunciati alla autorità giudiziaria e 345 casi trattati. I *social network* costituiscono la modalità d'attacco preferita dal cyberbullo, che di solito colpisce la vittima attraverso la diffusione di foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi «contro». La scuola rimane il luogo principale dove tali episodi hanno inizio per poi trasferirsi sulla rete. Il Dipartimento della giustizia minorile e di comunità svolge altresì una attività di monitoraggio di alcuni dati riferiti a minorenni e giovani adulti dell'area penale in carico ai servizi minorili e riguardanti i casi in cui l'operatore ha indicato internet quale luogo del reato. L'elaborazione è stata effettuata sulla base dei dati del Sistema informativo dei servizi minorili (SISM) e riporta la situazione alla data del 5 marzo 2019.

Nella relazione troverete la tabella, aggiornata al 6 marzo 2019, da cui si evince che la fascia di età nella quale si verificano maggiormente reati attraverso l'uso di internet è quella compresa tra i sedici e i diciassette anni. Si tratta prevalentemente di comportamenti maschili, quelli commessi da ragazze sono fortemente inferiori statisticamente. Inoltre, il dato acquisito fa rilevare che le condotte più diffuse integrano i reati di sfruttamento della pornografia minorile, minaccia e atti persecutori.

Il Ministero della giustizia, attraverso l'impegno mirato del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ha attivato una rilevante attività progettuale volta a contrastare gli atti di bullismo e cyberbullismo, oltre che a monitorare il fenomeno negli istituti penali e nelle strutture residenziali per i minorenni.

Tra le attività realizzate e in corso occorre segnalare: il progetto europeo *A child right approach to combat bullying in residential care and*

detention settings (CRAC), che esplora il fenomeno del bullismo negli istituti penali per i minorenni; l'*Hashtag project*, progetto di sensibilizzazione contro la discriminazione di genere nelle comunicazioni, un percorso attivato con il nucleo della Polizia postale, l'Università La Sapienza – Facoltà di medicina e psicologia e l'associazione *Educal*; la Rete inter-istituzionale contro bullismo e cyberbullismo, rete di collaborazione tra le scuole medie e superiori del territorio di Acerra, il Comune, la diocesi, il distretto ASL competente, l'Associazione genitori di Acerra (AGE), l'ordine degli avvocati di Nola, il terzo settore, rappresentato dall'associazione Comete e il Centro europeo di studi di Nisida. Capofila della rete inter-istituzionale è la scuola media Caporale di Acerra.

I Centri per la giustizia minorile stanno sviluppando a livello territoriale proposte di percorsi di natura partecipativa di educazione alla legalità. L'obiettivo generale per il 2019 è la diffusione delle buone prassi che l'Osservatorio sul cyberbullismo istituito in Sardegna ha sviluppato nel corso dell'esperienza nei contesti scolastici.

Parallelamente, con specifico riferimento al fenomeno del cyberbullismo, sono state avviate specifiche azioni volte a monitorare il dato relativo ai ragazzi che entrano nel circuito penale per reati commessi *on line*. Inoltre, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, in collaborazione con IFOS-Centro studi per la famiglia, l'infanzia e l'adolescenza, ha attivato nel 2013 e realizzato il progetto «L'identità virtuale: teoria e tecnica dell'indagine socio-psicopedagogica *on line*». Sempre in collaborazione con questo centro, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, da un lato, al fine di realizzare strumenti idonei per contrastare i comportamenti dannosi e, dall'altro, al fine di accrescere conoscenze rispetto al fenomeno, ha realizzato il glossario sul *cybercrime*.

Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ha realizzato inoltre momenti di incontro, volti alla formazione di figure professionali specializzate, rivolto a magistrati, Forze di polizia e operatori della giustizia.

Ha, altresì, siglato nel 2018 un accordo di collaborazione con il Ministero dell'interno-pubblica sicurezza per promuovere una cultura della legalità, favorire il rispetto delle regole e la convivenza civile sui temi della sicurezza *on line*, della criminalità informatica, sull'uso corretto dei *social network*, su tutti i rischi e i pericoli della rete.

Su tutti i progetti la relazione che depositerò sarà esauriente nelle descrizioni, così come rimando alla relazione per gli aggiornamenti del piano di azione integrato, rispetto al quale presso la Presidenza del Consiglio è stato istituito un tavolo tecnico del quale fa parte anche il Ministero della giustizia. Il tavolo tecnico inter-istituzionale è coordinato dal MIUR e si è riunito da ultimo il 10 luglio scorso per dare impulso a tutte le iniziative sul campo. In particolare, per quanto riguarda gli specifici compiti demandati al Ministero della giustizia, si sta portando avanti la proposta di un sistema di raccolta dati e di monitoraggio anche con gli altri Ministeri interessati. Di qui il ruolo propositivo del Ministero che rappresento, ruolo che verrà ripreso proprio sollecitando l'attività del tavolo per dare concre-

tezza sull'intero territorio nazionale alle esperienze in parte già maturate con i progetti realizzati dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Accanto agli obiettivi di prevenzione e informazione finora approfonditi, si stanno perseguendo anche quelli di natura repressivo-sanzionatoria affinché il sistema esprima coerenza di interventi e completezza di tutela per la vittima. Per tale motivo si è sostenuto un progetto ben più ampio, culminato positivamente con l'approvazione della legge recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», il cosiddetto codice rosso. Il testo, inclusivo della disciplina sul cosiddetto *revenge porn* ha, come detto, proprio due settimane fa concluso il suo iter legislativo e costituisce prova del costante impegno del Ministero nella protezione dei soggetti particolarmente vulnerabili, tra i quali vanno annoverati in particolare i minori, troppo spesso vittime di reati connotati da forme di invadenza e aggressione alla sfera intima dell'individuo. Se non erro, il codice rosso entrerà in vigore l'8 agosto con la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Con l'espressione *revenge porn* si intende, infatti, la creazione anche consensuale di immagini intime o sessuali all'interno di un contesto relazionale di coppia e la non consensuale pubblicazione delle stesse da parte di uno dei *partner* per motivi di rivalsa personale spesso in conseguenza della fine del rapporto cosiddetto amoroso. Il termine è altresì utilizzato per definire più in generale la condivisione, spesso *social*, di contenuti intimi anche da parte di soggetti non legati alla vittima da pregressa relazione sentimentale, ma comunque in possesso di tale materiale.

Tale scelta di politica legislativa si pone sulla scia di una crescente sensibilità rispetto ai fenomeni osservati sulle pagine di cronaca volti a strumentalizzare materiali intimi per sentimenti di rivalsa successivi a relazioni affettive terminate che hanno talvolta indotto la vittima a togliersi la vita. Anche tra i minori tali deprecabili condotte sono molto diffuse e la disciplina in questione si pone in termini di continuità operativa e di integrazione della legge sul cyberbullismo, con particolare riferimento alla possibilità di riconoscere la facoltà alla persona offesa, o a ciascun genitore nel caso si tratti di minore, di inoltrare al titolare del sito la richiesta di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti lesivi assegnando un termine di quarantott'ore al cui vano decorso il soggetto interessato potrà proporre reclamo al Garante della *privacy*.

La disciplina mira a superare i limiti dell'attuale cornice normativa che risente inoltre di non secondari problemi operativi anche ai fini della tutela cautelare da apprestare in favore della vittima. Difatti, l'esecuzione di sequestri preventivi di contenuti internet è stata di frequente ostacolata dalla collocazione all'estero dei *provider*. Ne è conseguito così un notevole appesantimento della procedura che passa anche attraverso rogatorie internazionali o richieste di cooperazione giudiziaria, che spesso dilatano i tempi di tutela, con contestuali oneri economici non indifferenti a carico

dello Stato, senza tralasciare il fatto che spesso l'esito di tali attività si è rivelato infruttuoso.

Si tratta di temi che, soprattutto sul versante del contrasto ai cosiddetti crimini di odio, sono oggetto di dibattito nel contesto internazionale, nel continuo dialogo tra i Ministri della giustizia nell'Unione europea, e sono stati di recente trattati anche nel cosiddetto Gruppo *Vendome*, tenutosi lo scorso 6 giugno a Madrid. Il Gruppo *Vendome* è un gruppo ristretto composto da sette Stati, tra cui chiaramente anche l'Italia, in cui i Ministri della giustizia si confrontano costantemente.

Con la nuova disciplina invece si favorisce la tempestività di un intervento volto a bloccare l'azione criminosa superando tutte le problematiche richiamate. Del pari va segnalato che sono stati presentati diversi disegni di legge sul tema del bullismo e del cyberbullismo sui quali si aprirà il confronto parlamentare nel corso dell'attuale legislatura.

La proposta di legge ha l'obiettivo di favorire la precoce emersione del disagio giovanile, nonché di introdurre misure che possano adeguatamente prevenire e contrastare episodi riconducibili, in particolare, al fenomeno del bullismo in tutte le forme in cui esso si estrinseca, compreso il cosiddetto bullismo informatico o cyberbullismo. La proposta muove dall'assunto che, nonostante il recente intervento in materia operato dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, la tutela predisposta non sia sufficiente, in quanto finalizzata alla prevenzione del solo fenomeno del cyberbullismo in ambito scolastico e per la tutela delle sole vittime minorenni, senza però incidere sul profilo penalistico. Tra le tante articolazioni della proposta, per l'esame delle quali rimando alla relazione, mi piace sottolineare la necessità di apportare modifiche al primo comma dell'articolo 612-*bis* del codice penale, in materia di *stalking*, nonché intervenire sul regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, recante disposizioni sull'istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni, che ne riformula le competenze amministrative. Applicabile anche ai minori di quattordici anni, può diventare uno strumento efficace per far emergere, già durante i primi sintomi, un disagio personale che necessita di un supporto educativo.

Il Ministero è al lavoro su tutti i temi che ho esposto.

PRESIDENTE. Signor Ministro, la ringrazio per l'esposizione. Cedo ora la parola ai commissari che intendano intervenire sul tema del cyberbullismo.

VERSACE (FI). Signor Presidente, ringrazio il Ministro per il ripasso di tutte le normative esistenti. Intervengo in merito al tema del bullismo e del cyberbullismo perché è un fenomeno di cui da troppo tempo parliamo, che, come lei stesso ha ricordato, è in aumento. Non ritiene che sia opportuno muoversi con campagne di comunicazione mediatiche forti come supporto educativo? È vero che esistono le normative, ma è evidente che tra i ragazzi – e non solo tra i ragazzi, ma anche tra gli adulti – questo pericolo non è proprio percepito. Lei stesso ha fatto bene a ricordare anche l'inserimento nel codice rosso del reato del *revenge porn*. Anche tra

gli adulti c'è ignoranza, nel senso di non conoscenza, perché non è detto che tutti conoscano. A mio avviso noi, come istituzione, abbiamo il dovere di informare in maniera adeguata, tramite campagne mediatiche forti, che sensibilizzino i più giovani e i meno giovani, ma soprattutto che ricordino anche i rischi che corrono. Forse potrebbe essere uno strumento per prevenire fenomeni di questo tipo. Mi chiedo quindi se lei non ritenga opportuno dialogare anche con gli altri Ministri in tal senso e promuovere azioni mirate di questo tipo.

GIANNONE (*Misto*). Signor Presidente, intendo porre una domanda specifica sulla gestione dei casi denunciati da genitori per figli che magari hanno subito atti di bullismo. A me è capitato di averne notizia da più persone, che hanno portato all'attenzione, tramite denunce, atti di bullismo, anche documentati, che poi non sono mai state contattate dai tribunali e, addirittura, dal 2016 a oggi, non hanno mai avuto contatti affinché la denuncia potesse essere portata avanti, magari ascoltando il ragazzo che ha subito gli atti e cercando di capire come sono andate le cose. Non c'è stato alcun movimento da allora. Mi riferisco a più pratiche che rimangono ferme nei tribunali.

Come si può fare per cercare di accelerare l'*iter* di queste denunce e arrivare a risoluzioni tramite i tribunali per i minori di età?

CAVANDOLI (*LEGA*). Signor Presidente, ringrazio il Ministro per l'interessante e copiosa relazione.

Intervengo rapidamente sulla parte relativa al bullismo e al cyberbullismo dal punto di vista dei dati: ci può fornire i dati dei cosiddetti ammonimenti emessi dalla questura nei confronti dei minori e i dati dei procedimenti giudiziari nei confronti di minori per quello che riguarda il cyberbullismo? La legge è recente, quindi chiediamo di poter avere questi dati.

BOLDRINI (*PD*). Signor Presidente, ringrazio il Ministro della sua presenza oggi in questa sede.

Una piccola premessa è dovuta, anche se i tempi sono stretti. Il Ministro ha fatto una disamina di tutte le attività normative, molte delle quali, devo dire, sono arrivate a buon effetto, come il codice rosso, comunque anche grazie alle opposizioni. Il *revenge porn* non sarebbe stato inserito se non per una quasi occupazione dell'Aula; ben venga il fatto che sia stato accolto, ma il colloquio con le opposizioni è importante e bisogna tenerlo sempre in considerazione. Credo che sia un risultato per tutti: i diritti non si regalano, ma, come sappiamo, vengono conquistati con lotte, anche in Parlamento.

Per quanto riguarda il cyberbullismo – perché questi video vengono inseriti nei *social*, che purtroppo sono diventati una gogna mediatica e non sono più uno strumento per socializzare, secondo me, ma per odiare, purtroppo – mi chiedevo se lei non ha mai preso in considerazione l'ipotesi di penalizzare gli istigatori d'odio. Infatti, al di là della maggiore o

minore età (perché parliamo di infanzia e adolescenza), sappiamo che, superato il diciottesimo anno di età, la figura degli istigatori d'odio è presente. Io ho presentato una proposta di legge per penalizzare chi fomenta odio per identità razziale e di genere: cosa pensa al riguardo?

Quei tavoli interistituzionali di cui lei parlava prima potrebbero prendere in considerazione anche questo tipo di atteggiamento; non si parla solo del cyberbullismo, un comportamento volto a bullizzare, ma anche proprio del fomentare l'odio, che è il malessere che noi stiamo vivendo in questi giorni, purtroppo, anche a causa di gravi delitti. Si coglie purtroppo l'occasione per alimentare l'odio fra le persone, che è la cosa peggiore che ci sia, perché poi non si riesce a trovare le soluzioni in maniera razionale anche dal punto di vista normativo.

Sempre sul tema del cyberbullismo, abbiamo avuto in audizione i gestori dei *server* e dei *social*: Google, Facebook. Si tratta di sistemi che purtroppo – come lei ha detto prima – sono quasi incontrollati da parte nostra: sono multinazionali a livello mondiale. Ritiene che in quella *task force* di cui ha parlato, di sei o sette ministri, si possa ragionare su come sanzionare certi comportamenti? Lei ha detto che determinati commenti vengono eliminati, ma sappiamo che lo fa un'intelligenza artificiale sulla base di un logaritmo che, se vede una parola, la elimina. Ma basta che questa parola non sia riconosciuta ed ecco che il commento continua a girare. Lei sa che un minuto di permanenza di un commento comporta migliaia e migliaia di ripetizioni nella redistribuzione.

Le evidenzio quindi questo problema: a livello internazionale, quando va in Europa (grazie a Dio l'Europa c'è e mi auguro che funzioni molto bene), ponga anche il tema dei diffusori di odio.

SIANI (PD). Signor Presidente, ringrazio il signor Ministro. Mi riservo di leggere con attenzione la sua relazione, lunghissima e ricca di dati, perché merita attenzione anche nei particolari.

Abbiamo ascoltato professionisti di tutti i tipi, ma ha colpito tanti di noi l'audizione dei tecnici di Vodafone, Tim e altri operatori. È impensabile istituire un sistema di controllo su ogni apparecchio che viene dato a un bambino, a un ragazzo sotto una certa età? Esiste il *parental control* in alcuni sistemi, la Vodafone ce l'ha ma è a pagamento. Potrebbe essere obbligatorio che ogni apparecchio telefonico nasca con questo sistema, che l'utente può attivare o meno (dipende poi dal genitore decidere cosa far fare al proprio figlio); come sulle sigarette, c'è la dicitura «Il fumo uccide», poi la gente fuma, ma noi stiamo avvertendo che fa male. È un sistema semplice, che potrebbe ridurre il numero dei ragazzi che agisce inconsapevolmente e, pensando di restare anonimo (ma anonimo non è), mette in circolazione queste cose. Credo che non sia neanche complicato da attuare.

SAPONARA (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, ringrazio il Ministro. Ho due domande per quanto riguarda il bullismo e il cyberbullismo. Sarò molto sintetica. Una riguarda il numero dei suicidi che sono avvenuti in

conseguenza di atti di bullismo o di cyberbullismo, se c'è un dato che attesta questo fenomeno.

L'altra domanda riguarda, invece, tutti coloro che si possono definire spettatori di atti di bullismo e cyberbullismo. Abbiamo parlato del bullo e della vittima, dei provvedimenti messi in atto nei confronti del bullo, ma mi sembra che si stia trascurando tutto ciò che potrebbe essere messo in atto nei confronti degli spettatori. Nel caso di atti di bullismo, gli spettatori sono lì, in tempo reale e, anziché soccorrere la vittima del bullo, spesso filmano e mettono in rete quello che sta accadendo. Nel caso del cyberbullismo, molte volte condividono immagini. Tutto questo non fa altro che incentivare l'azione del bullo, quindi si tratta chiaramente di una complicità che va a favore del bullo e che sicuramente deve essere presa in considerazione. Mi chiedo se non valga la pena pensare a provvedimenti punitivi o che comunque vadano a colpire anche quei numerosissimi spettatori intorno al bullo.

PRESIDENTE. Ha ora facoltà di intervenire brevemente in replica il ministro Bonafede.

BONAFEDE, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, risponderò per iscritto a tutte le domande, che sono abbastanza specifiche. Mi permetto di registrare un'unità di intenti, nella misura in cui sono stati posti tutti i problemi e sono stati dati spunti di riflessione proprio su ciò su cui stiamo lavorando e di questo sono molto contento. Dobbiamo andare in quella direzione. Lavoreremo e continueremo a confrontarci.

PROCEDURE INFORMATIVE

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 23 luglio.

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti: audizione del Ministro della giustizia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti, sospesa nella seduta del 23 luglio, nel cui ambito è oggi prevista l'audizione del Ministro della giustizia.

Do quindi nuovamente la parola al Ministro.

BONAFEDE, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, il tema in esame è alla particolare attenzione del Ministero, ancor più in questo momento storico nel quale le recenti notizie giornalistiche in ordine alle inchieste denominate «Veleno» e «Angeli e demoni», sui bambini sottratti alle famiglie di origine per essere destinati all'affido, scuotono la coscienza sociale del Paese.

Voglio sin da subito evidenziare che il Ministero della giustizia, rispetto a tali eventi e nei limiti delle sue competenze istituzionali, ha già prontamente attivato tutti i suoi poteri di verifica ed approfondimento delle questioni relative alla correttezza dei procedimenti di affido e più in generale dell'operato giurisdizionale. L'ispettorato è già al lavoro sul punto, come emerso da notizie di stampa.

Non entro nel merito delle scelte giurisdizionali, come è giusto che sia, ma sento il dovere di intervenire attraverso strategie mirate per evitare che simili fatti si possano verificare nuovamente. A tale scopo ho istituito presso il Ministero della giustizia, con decreto ministeriale del 22 luglio, la squadra speciale di giustizia per la protezione dei minori, composta da esperti di diversa professionalità, interni ed esterni al Ministero, che si occupano dei minori. La squadra speciale ha i seguenti compiti: effettuare la ricognizione e il monitoraggio dello stato di attuazione della legislazione vigente in materia di collocamento dei minori in istituti di ricovero pubblici o privati e di affidamento etero-familiare; evidenziare eventuali profili di criticità della normativa in esame; esaminare ed elaborare eventuali proposte di modifica; promuovere la creazione di una banca dati nazionale; procedere all'audizione di soggetti istituzionalmente coinvolti. Mi piacerebbe che la Commissione lavorasse in sinergia con la squadra.

La squadra speciale di giustizia per la protezione dei minori svolge, altresì, compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse economiche e finanziarie di competenza del Ministero della giustizia attualmente disponibili per le finalità sopraindicate. In relazione allo stato di avanzamento degli impieghi delle risorse, tale cabina di regia propone, infatti, al Ministro la destinazione più opportuna dei finanziamenti disponibili.

In questi giorni incontrerò il ministro per le disabilità e la famiglia Locatelli, con la quale abbiamo immediatamente instaurato una interlocuzione perché su questo tema la competenza è ripartita tra diversi Ministeri; ciascuno chiaramente opera all'interno del proprio, con tavoli e commissioni, ma poi è necessaria un'attività di coordinamento.

L'obiettivo di una indagine ad ampio spettro sull'andamento generale delle procedure di affido su tutto il territorio attraverso l'incrocio dei dati che provengono dai diversi uffici giudiziari è certamente la strada che intendo percorrere. Occorrerà attivare un sistema organizzato di comunicazione dei dati in questione con cadenza temporale periodica da parte degli uffici o anche un sistema di rilevazione centrale del dato relativo alle procedure di affido presso il Ministero costituendo una banca dati dedicata. Le idee sono molte e ci stiamo lavorando.

Più in generale, posso ribadire che il Ministero da me guidato ha compiuto sul tema della violenza sui minori e tra minori scelte di metodo e di sistema nella ricerca di soluzioni per affrontare questo fenomeno incentrate sul versante repressivo e preventivo insieme.

La legislazione vigente contempla una serie di misure volte alla tutela del minore vittima di violenza, sia sul piano meramente repressivo –attra-

verso la previsione di specifiche figure di reato – sia sul piano delle tutele processuali, in special modo quando la persona minore è testimone. Oggi, con l'entrata in vigore della disciplina del codice rosso, la tutela si estende anche alla fase delle indagini preliminari, garantendo l'ascolto della persona offesa nei tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato.

Per quanto riguarda le misure previste nel codice penale, in generale ricordo che il sistema repressivo prevede notevoli innalzamenti delle pene quando la vittima del reato sia un minore di anni quattordici; ancor più se si tratta di minore di anni dieci. Mi riferisco alla violenza sessuale aggravata. Sono incriminati poi gli atti sessuali con minorenni (articolo 609-*quater* del codice penale), la corruzione di minorenni (articolo 609-*quinqies* del codice penale), la prostituzione minorile (articolo 600-*bis* del codice penale), la pornografia minorile (600-*ter* del codice penale), le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-*quinqies* del codice penale) nonché l'adescamento di minorenni, la pedofilia e la pedopornografia. Per queste misure faccio espresso rinvio a quanto analiticamente evidenziato nella relazione sulle singole tipologie di reato.

L'ascolto immediato del minore vittima dei reati di maltrattamento, violenza e abuso è la scelta di recente compiuta dal legislatore con l'approvazione definitiva del codice rosso. Una misura fortemente voluta per dare attenzione alla vittima e spazio immediato al suo racconto, alla richiesta di aiuto, per permettere allo Stato di intervenire e, magari, arginare o eliminare la condotta offensiva sofferta dal minore. Infatti, quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572 (maltrattamenti in famiglia), 609-*bis* (violenza sessuale), 609-*ter*, 609-*quater* (atti sessuali con minorenni), 609-*quinqies* (corruzione di minorenni), 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo) e 612-*bis* (atti persecutori) del codice penale, ovvero dagli articoli 582 (lesioni personali) e 583-*quinqies* del codice penale per le ipotesi aggravate, la persona offesa deve essere ascoltata nei tre giorni successivi alla iscrizione della notizia di reato, fatte salve le esigenze di tutela del minore di anni diciotto e della riservatezza.

Il minore vittima, persona offesa del reato, rientra nell'area dei testimoni cosiddetti deboli o vulnerabili. Attraverso la modifica dell'articolo 392 del codice di procedura penale è, infatti, previsto che la sua testimonianza possa sempre essere assunta con le modalità dell'incidente probatorio, a prescindere dall'esistenza di particolari ragioni che la giustifichino, purché ne faccia richiesta il pubblico ministero, la stessa persona o l'indagato; in detta ipotesi, il giudice può disporre anche modalità protette, sempre che vi sia richiesta in tal senso della persona offesa o del suo difensore. Completa il quadro normativo riferibile al dichiarante vulnerabile il nuovo disposto degli articoli 398, comma 5-*quater* e 498 comma 4-*quater* del codice di procedura penale, così come modificati dal decreto legislativo n. 212 del 2015, secondo cui, ove debba essere assunta la loro testimonianza, il giudice «dispone l'adozione di modalità protette», se vi è richiesta in tal senso della persona offesa o del suo difensore.

Per quanto attiene la tutela delle vittime di reato a sfondo sessuale, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ai sensi della legge n. 66 del 1996, su richiesta dell'autorità giudiziaria e tramite gli Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) assicura, in ogni stato e grado del procedimento penale, l'assistenza affettiva e psicologica al minorenne vittima delle seguenti fattispecie di reato *ex* articolo 609-*decies* del codice penale: maltrattamenti contro familiari e conviventi (572 del codice penale), riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (600 del codice penale), prostituzione minorile (600-*bis* del codice penale), pornografia minorile (600-*ter* del codice penale), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione (600-*quinqies* del codice penale), tratta di persone (601 del codice penale), acquisto e alienazione di schiavi (602 del codice penale), violenza sessuale (609-*bis* del codice penale), atti sessuali con minorenni (609-*quater* del codice penale), corruzione di minorenne (609-*quinqies* del codice penale), violenza sessuale di gruppo (609-*octies* del codice penale), adescamento di minorenni (609-*undecies* del codice penale), atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* codice penale.

Nella relazione che depositerò agli atti della Commissione si riportano i dati nazionali relativi ai soggetti vittime di reati sessuali e di altre forme di sfruttamento e maltrattamento in carico nell'anno 2018 agli Uffici di servizio sociale per i minorenni. Al termine dell'intervento evidenzierò dei dati in particolare.

In particolare gli Uffici di servizio sociale per i minorenni accolgono e informano la vittima sui propri diritti e sul percorso giudiziario che la coinvolge. Nella maggior parte dei casi l'assistenza alle vittime si concretizza in aiuto nella comprensione dell'*iter* giudiziario e in sostegno alla vittima e al contesto familiare attraverso colloqui; il servizio ha il delicato compito di cooperare, nell'interesse del minore, con gli altri servizi sociali e specialistici coinvolti: il consultorio, l'azienda sanitaria locale, le comunità del privato sociale e i centri antiviolenza. Questa complessa rete di operatori forma la squadra di intervento a livello territoriale per affrontare il problema nel contesto di riferimento, garantendo i più elevati *standard* di servizio esistenti.

In attuazione della direttiva europea n. 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, il Ministero della giustizia, attraverso la direzione affari generali, ha implementato il monitoraggio volto ad approfondire la conoscenza degli strumenti processuali approntati per garantire il diritto di informazione, le tutele e il sostegno alle vittime.

Nell'ottica di un necessario approccio multidisciplinare, di una efficace cooperazione tra i diversi uffici ministeriali che si occupano di minori e di una concreta attuazione del diritto all'assistenza e al supporto alle vittime, in data 29 novembre 2018, presso il Ministero della giustizia è stato costituito il tavolo di coordinamento interistituzionale per i servizi di assistenza alle vittime di reato, tra il Dipartimento per gli affari di giustizia, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, i rappresen-

tanti del Consiglio nazionale forense, della Conferenza Stato-Regioni, del Ministero dell'interno, del terzo settore – Rete Dafne – e dell'Università Roma Tre.

Il tavolo persegue i seguenti obiettivi: la creazione di una rete integrata territoriale che coinvolga istituzioni con competenze specifiche, servizi di assistenza, uffici giudiziari, avvocatura e accademia; la presenza di almeno una sede in ogni Regione che consenta alla vittima di essere presa in carico, sin dal primo contatto con l'autorità, e indirizzata verso la tipologia di servizio più idonea al caso concreto, con un percorso di sostegno che l'accompagni fino alla fase risarcitoria e comunque fino all'esaurirsi delle necessità di tutela manifestate; la diffusione della consapevolezza e della conoscenza da parte degli operatori e dell'opinione pubblica dei diritti delle vittime.

Affinché i minorenni autori di reato possano essere imputabili devono aver compiuto quattordici anni, ma il trattamento penale loro riservato è regolamentato dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 448. Il sistema della giustizia minorile ha, infatti, una peculiare struttura in quanto è diretto in modo specifico alla ricerca delle forme più idonee alla rieducazione degli imputati minorenni, perseguendo un obiettivo che va oltre la mera repressione del soggetto autore del reato.

La differenziazione dello scopo del processo è, d'altra parte, giustificata in relazione al diverso soggetto che prende parte alla vicenda processuale: l'imputato è una persona ancora in crescita, la cui personalità non è ancora dotata di strutture definitivamente disegnate e tale constatazione implica che, con ragionevole certezza, è più facile operare ed avere aspettative in ordine ad un vero e proprio recupero del soggetto in questione.

Il principio di centralità del minore imputato nel processo penale minorile trova, nell'istituto della messa alla prova, la massima espansione: l'istituto offre la possibilità al minore imputato, entrato nel circuito penale a causa di una condotta antisociale e penalmente rilevante, di intraprendere un percorso finalizzato al cambiamento del suo stile di vita; a tal fine, gli operatori dei servizi sociali predispongono un progetto personalizzato, anche ridefinibile in corso di procedimento, che prevede un costruttivo inserimento del minore nella collettività, supportandolo nella attività di trattamento ed assistenza. L'istituto della messa alla prova prescinde dalla gravità del delitto commesso e costituisce nel caso di commissione di delitti non gravi la modalità principale di soluzione del procedimento, senza che il minore sia coinvolto nel processo penale in senso tradizionale.

Recentemente dal Dipartimento della giustizia minorile e di comunità sono state peraltro diramate le linee di indirizzo sulla giustizia riparativa, intendendo per essa ogni processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall'illecito, attraverso l'aiuto di un soggetto formato terzo ed imparziale, anche mediante progetti di reinserimento. Il ruolo svolto in quest'ambito dal Dipartimento della giustizia minorile e

di comunità è cruciale, attesa la sua funzione di coordinamento di tutti gli operatori coinvolti nel sistema attraverso attività di monitoraggio, valutazione di accordi e protocolli e progettualità territoriali. Tale attività restituisce al Ministero, attraverso i dati raccolti, la possibilità di scelte di intervento mirate e consapevoli in ambito normativo e non.

Nella fase di esecuzione delle pene, poi, la normativa di recente conio (decreto legislativo n. 121 del 2018) si è ispirata al *favor* per le misure penali di comunità, realizzando percorsi trattamentali individuali che guardino al carcere come *extrema ratio*. La *ratio* è, quindi, quella di individuare un modello esecutivo penale che, pur non rinunciando alla detenzione, vi ricorra solo quando nessun altro tipo di trattamento possa consentire di contemperare le esigenze sanzionatorie e di sicurezza con le istanze pedagogiche di una personalità in evoluzione.

La preziosa attività del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, con riferimento ai minori autori di reato, si articola su due livelli: il primo è la gestione delle singole situazioni che entrano nel circuito penale da parte degli Uffici di servizio sociale per i minorenni; il secondo, l'attività di prevenzione della devianza attraverso azioni progettuali e di ricerca, orientate a supportare e a generare buone prassi.

Con particolare riguardo al primo *step* di intervento, si intende rimarcare il fondamentale ruolo che svolge l'attività di monitoraggio in questione perché in grado di selezionare le situazioni che entrano nel circuito penale attraverso gli Uffici del servizio sociale. Anche in questo caso la relazione riporta una tabella relativa ai soggetti autori di reato presi in carico per la prima volta dagli Uffici del servizio sociale per i minorenni nell'anno 2018. Cito solo l'esempio dei soggetti autori di maltrattamenti in famiglia presi in carico per la prima volta: se ne contano 126 italiani in tutto, di cui 110 di sesso maschile e 16 di sesso femminile. Vi sono poi 18 stranieri, di cui 17 di sesso maschile e uno femminile, per un totale di 144 soggetti.

Il dato più elevato riguarda gli atti persecutori e lo *stalking*, che conta 214 italiani (185 uomini e 29 donne), 21 stranieri (20 uomini e una donna), per un totale di 235. È un numero molto elevato, così come elevato è il numero di soggetti autori di violenze sessuali di gruppo: 226, 173 italiani e 53 stranieri; in questo caso non vi sono autori di sesso femminile.

I dati rivelano la consistenza e la specificità delle condotte violente oggetto dell'indagine. Il dato più allarmante riguarda la diffusione delle condotte di *stalking* oltre che delle violenze sessuali di gruppo. A seguire le condotte di sfruttamento della prostituzione, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico. Quelli appena indicati sono i reati più diffusi tra i giovani adolescenti, anche se il numero elevato di condotte di maltrattamento estende sensibilmente il ventaglio delle ipotesi delittuose dilaganti.

Sulle modalità di intervento a livello territoriale, i Centri per la giustizia minorile, congiuntamente agli USSM (Uffici del servizio sociale per i minorenni), promuovono a livello territoriale accordi con gli altri sog-

getti istituzionali e del privato sociale, al fine di individuare le competenze di ciascuno nell'ambito dei percorsi riabilitativi e di creare una rete di intervento efficace.

Una risposta personalizzata ai minori e ai giovani autori di reato di natura sessuale, di sfruttamento e maltrattamento richiede il necessario coordinamento (torniamo a ciò che dicevamo prima) tra tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti e, *in primis*, quelli competenti in materia di sanità pubblica. In tale direzione, il Dipartimento, in seno al tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria presso la Conferenza unificata Stato-Regioni, ha sempre posto la centralità del bisogno di piani trattamentali specifici per i minori autori di reati sessuali e maltrattamento al fine di migliorare le risposte della giustizia minorile anche nei confronti di questa categoria di minori; piani che dovranno essere promossi ed attuati dalle ASL territorialmente competenti in sinergia con i servizi minori della giustizia.

La prevenzione della devianza rappresenta un contenitore di significati estremamente ampio e complesso. Il profilo verso cui si orienta il Ministero della giustizia, attraverso il Dipartimento della giustizia minorile e di comunità, è connesso alla necessità di essere al passo con i processi di trasformazione, in termini di bisogni, interessi, rischi e aspettative delle nuove generazioni di adolescenti. In tale prospettiva, l'attività che ci si propone, come organismo attivo, integrato, multi professionale, è espressione ampia delle pluralità di convergenze necessarie per la promozione della cultura della legalità, attraverso vari ambiti di intervento: l'educazione alla legalità in senso generale, la lotta alla mafia, l'educazione al sentimento, la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, la costruzione di cittadinanza attiva.

Vale la pena di ricordare in questa sede che il Ministero aderisce alla Carta di intenti quale protocollo allargato unitamente al Ministero dell'università e della ricerca, all'Associazione nazionale magistrati, all'ANAC, alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, con l'obiettivo di sensibilizzare il sentire comune tra i ragazzi stimolandoli al rispetto delle regole. Sempre nella stessa direzione, mi preme ricordare che l'esperienza dei laboratori di legalità è stata estesa con il progetto «Legalità e merito» anche alle scuole di due istituti penali per i minorenni.

Per altri progetti rinvio alla relazione. Ci sono progetti con l'Università LUISS e altre università relativi all'educazione alla legalità.

Vorrei infine fare un riferimento al codice rosso e alle modifiche al codice di procedura penale. Si pone l'obiettivo di valorizzare l'ascolto tempestivo della vittima e ci si è concentrati sugli aspetti procedurali che possono scongiurare il verificarsi o l'aggravarsi di talune condotte. Il legislatore ha incentrato la propria azione verso un salto di qualità del diritto penale della vittima, affinché questa sia tutelata e ascoltata nella maniera più veloce. La disciplina in questione reca modifiche al codice di procedura penale volte ad accelerare il procedimento e a evitare stasi nello svolgimento delle indagini non giustificate, quando si tratti di delitti connotati da violenza di genere.

Come sapete bene, perché conoscete il contenuto del codice rosso, si interviene sul codice penale adeguando il sistema repressivo, aumentando le pene previste per taluni reati e prevedendo nuove fattispecie di reato. In particolare, le pene per i delitti di *stalking* e di maltrattamento in famiglia sono aumentate, rispettivamente, fino a sei anni e sei mesi e fino a sette anni di reclusione e si stabilisce il principio – cui tengo perché è molto importante – che il minore che assiste a violenze all'interno delle mura domestiche è sempre persona offesa dal reato. Le pene per i delitti a sfondo sessuale sono aumentate da sei a dodici anni di reclusione per la violenza sessuale, fino a ventiquattro anni di reclusione se commessa nei confronti di un minore di dieci anni; fino a diciotto anni di reclusione se commessa nei confronti di un minore di quattordici anni; da otto a quattordici anni di reclusione la violenza sessuale di gruppo. I condannati per tali deprecabili delitti dovranno necessariamente aderire a mirati percorsi educativi per ottenere la sospensione della pena così come in fase di esecuzione, quando ve ne siano i presupposti. È prevista la reclusione per chi, raggiunto da misura cautelare del divieto di avvicinamento o che sia stato allontanato dalla casa familiare, violi le relative prescrizioni.

Abbiamo altresì introdotto l'obbligo di trasmissione al giudice civile in particolari situazioni che rilevano sul piano penale, affinché lo Stato possa valutare il livello di tutela dei minori.

Per i riferimenti alla disciplina civilistica in materia di tutela del minore rinvio alla relazione completa che ho depositato.

PRESIDENTE. Signor Ministro, la ringrazio per l'esposizione. Cedo ora la parola ai commissari che intendano intervenire sul tema della violenza sui minori.

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Ministro, la ringrazio per la sua relazione.

Sottopongo e segnalo alla sua attenzione, signor Ministro, un Documento che è stato approvato nella scorsa legislatura dalla Commissione per l'infanzia e l'adolescenza nell'ambito di un'indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia. In questo Documento, particolarmente alle pagine 45, 46 e seguenti, sono ben identificate le criticità sistemiche che hanno portato i problemi cui lei ha fatto cenno all'inizio della sua audizione e per cui la ringrazio, perché è stato assolutamente chiaro e condivisibile nella sua esposizione.

Il problema è sistemico e mi riferisco, appunto, a quanto contenuto in questa indagine. I problemi ivi evidenziati riguardano la mancata motivazione dei provvedimenti giurisdizionali del tribunale per i minorenni. Vi è, quindi, un *deficit* di motivazione. I gestori delle case famiglia diventano giudicanti di se stessi, in quanto i tribunali per i minorenni si appoggiano, per la decisione sulla proroga della istituzionalizzazione del minore, sulla relazione fatta dall'istituto nel quale il minore si trova; sono quindi loro stessi ad affermare se il minore si trova bene e a consigliare di mantenere la sua permanenza presso le loro strutture.

Vi è altresì un macroscopico problema di conflitto d'interessi, soprattutto con riguardo ai giudici non togati, quindi alla magistratura onoraria, nell'ambito minorile. Lei sa che è in corso di approvazione al Senato un disegno di legge che istituirà una Commissione d'inchiesta, in cui è previsto anche un *focus* specifico relativo a questo aspetto. Credo tuttavia che il Ministero potrebbe forse allargare il proprio spettro di indagine riguardo a ciò.

Inoltre, i procedimenti presso i tribunali per i minorenni, così come sono concepiti oggi, determinano la manifesta impossibilità per i genitori di difendersi; essendo un procedimento non contenzioso ma di volontaria giurisdizione, il minore è tutelato solo ed esclusivamente dal magistrato e non è data alcuna possibilità alla famiglia di intervenire o interloquire. Tra l'altro, la misura dell'avvocato del minore, che è già in larga parte prevista e che qualcuno vorrebbe ampliare, presenta delle notevoli preoccupazioni in quanto, come nei casi di Bibbiano, l'avvocato del minore sarebbe nominato – guarda un po' – dal curatore speciale, che viene nominato dal servizio sociale, essendo stati i genitori sospesi dalla responsabilità genitoriale. Si avrebbe quindi il caso dell'avvocato del minore, che dovrebbe fare l'interesse del minore, che invece viene nominato da quel servizio sociale che, come abbiamo visto, non sempre fa l'interesse del minore.

In generale la questione dei servizi sociali rappresenta un problema serio, che deve essere affrontato anche dal punto di vista del suo Ministero, così come la procedura del CTU che – riporto sempre quanto contenuto in questa relazione – in molti casi è definita disfunzionale.

A pagina 84 di questa relazione si scrive che l'onere del controllo delle case famiglia dovrebbe in teoria, in base all'articolo 9, comma 2, della legge n. 149 del 2001, essere in capo alle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni. Anche su questo però abbiamo un gigantesco vuoto: è dato atto in questa stessa relazione che le procure non hanno raccolto i dati o comunque non hanno esercitato le loro funzioni di controllo. Voglio sottoporre alla sua attenzione un caso, riportato in questa relazione, che riguarda una terra che lei ama particolarmente – e che, per il vero, anch'io amo particolarmente – cioè la Sicilia: la dottoressa Settineri, procuratore della Repubblica di Palermo, ha cominciato un'indagine conoscitiva, come previsto dalla legge, per verificare le case famiglia (cioè quello che in teoria era suo compito fare), ma il Ministero – non lei, Ministro, ma il suo predecessore – è intervenuto invitandola a soprassedere a tale prassi, a causa dei costi legati allo svolgimento di tali attività fuori dalle rispettive sedi territoriali. Quindi un procuratore della Repubblica che si mette di buzzo buono e fa quello che prevede la legge viene fermato dal Ministero perché non ci sono i soldi: controlli sospesi.

Questo quadro, signor Ministro, credo che possa costituire la domanda: oltre a quanto lei ha già detto su una specie di *task force* che lei ha messo a punto e che certamente svolgerà, immagino, il proprio compito in collaborazione con la Commissione parlamentare d'inchiesta, vorrei sapere se ci sono iniziative e quali, oppure se vuole valutare inizia-

tive ulteriori che pongano un argine a una situazione che rischia di produrre altri danni oltre a quelli già prodotti.

BINETTI (*FI-BP*). Signor Ministro, probabilmente lei ricorda che, quando ha intrapreso il suo mandato, io le ho posto esattamente questi problemi relativi alla situazione dei minori che stiamo affrontando, ora collegata alla famosa vicenda di Bibbiano; se ci fosse solo la vicenda di Bibbiano sarebbe perfino una cosa circoscritta e, in quanto tale, facilmente controllabile anche dal punto di vista del Ministero. In realtà io ignoravo la situazione di Bibbiano, ma conosco diverse situazioni romane, poiché tali sono i territori che esploro direttamente.

Oltre alla violenza sul minore perpetrata dal genitore, dal compagno di classe, da qualunque soggetto terzo, noi abbiamo in questi casi la violenza istituzionalizzata di un sistema che non funziona. A me non preoccupa solo la violenza che un ragazzo subisce nel contesto di una violenza domestica, in cui padre e madre non vanno d'accordo, qualunque sia il motivo; mi preoccupa soprattutto la sequenza sistematica delle violenze successive. Su questo credo che non vi sia solo il caso di Bibbiano, ma che vi sia una procedura che regolarmente non tiene in conto i diritti dei bambini e che corre il rischio di creare non sistemi terapeuticamente orientati a una sorta di giustizia riparativa, ma sistemi che si autoalimentano e che rispondono ai propri bisogni, sicuramente non ai bisogni dei bambini.

Va benissimo, quindi, che si istituisca la Commissione d'inchiesta e spero di farne parte; ma non è la Commissione d'inchiesta su quei fatti ciò che risolverà il problema nazionale. Il problema nazionale verrà definito da nuove linee guida, un nuovo protocollo, un nuovo stile di lavoro, che comincia anche dai processi di formazione del personale, che molte volte nei servizi sociali si trova a gestire decisioni drammatiche, rispetto alle quali le competenze presenti a monte sono inadeguate.

Lei sa che recentemente è stato pubblicato un libro, «Le vite spezzate» (mi sembra che l'autore gliel'abbia fatto avere), in cui è raccolta una quantità infinita di dati. Non vedo l'ora che la Commissione avvii i propri lavori, perché si possa davvero mettere nero su bianco la sequenza. È una sequenza che nel tempo è diventata patologica. Credo che la giustizia debba riappropriarsi del proprio significato e del proprio valore. Questa è la risposta che le chiedo e non so quanto potrà darmela direttamente, se non attraverso l'attivazione di processi. Credo che questa sia la giustizia di cui hanno diritto i minori.

BELLUCCI (*FDI*). Signor Ministro, la ringrazio per la sua iniziativa per quanto riguarda sia la *task force*, sia la Commissione d'inchiesta che ci aspettiamo che venga istituita. Io l'accolgo favorevolmente, perché parto dall'idea che qualsiasi iniziativa venga messa in campo per poter parlare di violenza sui minori e di allontanamento dei minori dalle famiglie deve essere sostenuta e riconosciuta. Negli anni abbiamo invece assistito a una difficoltà nel fare chiarezza su un tema che non nasce con la

situazione di Bibbiano, ma che nasce sicuramente molto prima; ne è testimonianza – ed è una questione che lei conosce bene – il Forteto, caso che aveva già lanciato dei segnali di estrema preoccupazione rispetto all'organizzazione del sistema e su cui in questi anni vi è stato un assordante silenzio. Ben venga, secondo me, qualsiasi iniziativa sia messa a frutto.

Certamente non basterà una iniziativa per riuscire a trovare la soluzione e la risposta, perché è una problematica troppo complessa, ma crediamo che questo impegno delle istituzioni e del suo Ministero verso una presa di coscienza e di consapevolezza sia un indicatore fondamentale della volontà che questo Governo e questo Parlamento possono avere di risolvere il problema.

A fronte di questo le pongo delle domande. Una riguarda il monitoraggio. Il suo Ministero, insieme al Ministero delle politiche sociali, è competente proprio nel monitoraggio dei bambini allontanati dalle famiglie. Abbiamo visto come questo sistema di monitoraggio sia del tutto fallace, non capillare, non rappresentativo della realtà e soprattutto basato su dati che sono o vetusti o, in alcuni casi, non puntuali; le chiediamo pertanto come voglia intervenire tempestivamente.

Abbiamo visto, anche con i fatti di Bibbiano, che una percentuale che veniva indicata come preoccupante, quindi superiore alla norma, ha portato a delle indagini e a degli approfondimenti che purtroppo hanno sancito una situazione di allarmante violenza a danno dei minori. Quindi le statistiche sono un indicatore estremamente utile per comprendere se nelle realtà territoriali vi sono comportamenti illegittimi che causano violenza a danno dei minori.

Un'altra domanda che le pongo riguarda la situazione del tribunale dei minori. Purtroppo i tribunali dei minori dimostrano di non essere un organismo funzionale, capace di dare delle risposte e di tutelare i più fragili, i minori; questo non può che portare, particolarmente il suo Ministero, ad intervenire.

Vorrei sapere lei che cosa pensa di una proposta che è stata fatta da Fratelli d'Italia – fra l'altro si tratta di una proposta che è aleggiata negli anni nelle stanze del Parlamento – volta a creare delle sezioni specializzate nei tribunali ordinari e nelle corti di appello per quanto riguarda i minori e la famiglia. Si tratta di una proposta che creerebbe una distribuzione molto più capillare sul territorio, che potrebbe garantire un *iter* processuale più vicino agli interessi dei minori, ma anche di quelle famiglie di origine che si vedono allontanate dal minore, che potrebbe garantire più facilmente un appello, un dibattimento e che prevedrebbe l'inserimento di consulenti tecnici di ufficio oltre ai consulenti tecnici di parte. Insomma, tutta una serie di misure che oggi sono spesso assenti, a volte del tutto, nell'*iter* del tribunale dei minori.

Le chiedo quindi qual è il suo parere, la sua opinione in merito a questo e alla percorribilità presso il suo Dicastero di questa iniziativa che, ovviamente, noi come Fratelli d'Italia riteniamo possa essere una risposta importante e risolutiva.

Infine, lei ha la prerogativa di poter segnalare per provvedimenti disciplinari quei presidenti o quei giudici del tribunale dei minori che non operano nel giusto modo; poi, ovviamente, sarà il Consiglio superiore della magistratura a decidere. Le chiediamo, in questa situazione, se lei intenda intervenire in tal senso e come intenda farlo, perché credo che in queste situazioni possa essere estremamente importante dare un segnale di giustizia e di correttezza al popolo italiano, che paga per le sue colpe quando è reo; è importante, laddove, ovviamente, vengano dimostrate delle colpe, che si possa rispondere dei propri sbagli dal punto di vista formale e sostanziale.

CAVANDOLI (*LEGA*). Signor Presidente, ringrazio il Ministro per l'interessante e copiosa relazione.

Intervengo dal punto di vista dei dati sulla violenza sui minori. Torno anch'io sulla situazione dei tribunali per i minorenni; leggiamo sulla stampa che proprio il tribunale per i minorenni di Bologna, che peraltro conosco perché sono un avvocato in quella circoscrizione, nel 2011 ha visto l'allontanamento o il trasferimento di tre giudici che facevano parte di questo consesso. Le chiedo quindi se ci può accennare a questo trasferimento, anche se ovviamente non era nelle sue competenze.

Mi sembra inoltre importante fare riferimento ai numeri. Anche a questo proposito, vorremmo sapere quanti procedimenti penali sono pendenti presso il tribunale per i minorenni, possibilmente anche suddivisi fra i vari tribunali e, soprattutto, quanti procedimenti in materia di affido sono aperti presso i tribunali per i minorenni e quanti vengono chiusi. Il problema che tutti noi abbiamo notato, anche in qualità di operatori del diritto, è che il tribunale per i minorenni apre un procedimento che si chiude con il diciottesimo anno del minore. Ritengo che per lei, con le sue competenze, questo sia un dato molto facile da recuperare; è un dato che, secondo me, deve allarmare il Ministero, proprio perché, se non ci sono procedimenti chiusi, vuol dire o che vi è una situazione di perdurante emergenza nei confronti del minore oppure che qualcosa non va: o scatta l'adozione oppure il minore deve essere riammesso in famiglia.

BOLDRINI (*PD*). Signor Presidente, ringrazio il Ministro della sua presenza oggi in questa sede con le sue due relazioni.

Sul tema della violenza sui minori devo riconoscere che il nuovo codice rosso va benissimo. Si è deciso di accorciare a tre giorni i tempi in cui la persona deve essere messa sotto tutela. Ho un'esperienza personale di una persona che ha denunciato una violenza e solo dopo un anno il tribunale ha chiamato, tra l'altro non per un affido, ma per mettere la famiglia in sicurezza in una casa famiglia: credo che un anno sia veramente tanto. Mi chiedo però come sia organizzata la giustizia, con i suoi vari problemi (l'Avvocatura e via dicendo): riuscirebbe a rispettare i tre giorni? Pensa di poter garantire questo impegno? È la criticità che tutti hanno messo all'attenzione nel codice rosso: avere un sistema giudiziario che

possa davvero sostenere questo limite dei tre giorni, affinché le vittime, oltre ad avere un problema personale e intimo (perché chi ha subito violenza deve superare questo aspetto), non si trovino anche in condizioni identiche a prima. Questo mi preoccupa veramente tanto.

Per quanto riguarda il sistema degli affidi, ne hanno parlato i colleghi e anch'io non posso esimermi dal parlarne. Tuttavia il sistema unico è stato individuato in modo strumentale e mi riferisco a quanto detto dalla collega Binetti, che ha fatto anche un intervento in Aula che ho apprezzato. Non c'è solo Bibbiano; ci sono tanti sistemi, purtroppo, che non hanno funzionato. Vi chiedo però di non demonizzare il meccanismo. Vi è il caso, purtroppo agli onori della cronaca di poco tempo fa, di un bambino che è morto a causa dei suoi genitori perché nessuno ha segnalato una violenza. Questo è un altro tema rilevante. Non demonizziamo un sistema che ha salvato tanti bambini, dove ci sono tante persone, che adesso sono in crisi esistenziale per il tanto buon lavoro che hanno svolto, mentre ora vengono demonizzate e strumentalizzate. Attenzione a quello che dice la politica, anche fuori da qui, perché stiamo parlando di bambini.

Ben venga la Commissione d'inchiesta sul sistema degli affidi, sul sistema nazionale, che vada ad indagare ovunque. Lei ha nominato la sua *task force*, il suo decreto ministeriale: ben venga; mi auguro che parta dai risultati di questa Commissione che ha lavorato per cinque anni. Non ricominciamo tutte le volte daccapo su cose che abbiamo già fatto. Recuperiamo le cose fatte bene e continuiamo per migliorarle. Credo che questo sia, politicamente parlando, molto più corretto.

Un'altra domanda che le volevo porre riguarda i giudici onorari. Anche quello è un problema: sappiamo che i giudici onorari sono i cosiddetti precari della giustizia e cambiano continuamente. Lei capisce che è un problema. Le pongo quindi all'attenzione la situazione dei giudici onorari.

Sul tribunale dei minori la mia collega è già intervenuta. Le ricordo la questione dei tempi delle procedure.

Infine, le sottopongo – e lo diremo anche nell'altra audizione alla ministra Locatelli – il problema dei criteri di accreditamento delle case di accogliimento per i bambini in affido: devono rispettare criteri ben stabiliti per l'accreditamento, in modo che sappiamo quante persone devono gestire, con quali criteri e quale sia il personale adeguato, giustamente ben formato, per poterle gestire. Ho sentito casi di case famiglie in cui c'è una sola assistente sociale per ventiquattr'ore, che si turna con altre. Ma per gestire 8-10 bambini credo che sia veramente insufficiente.

È questo quello che noi chiediamo: chiarezza in assoluto.

SIANI (PD). Signor Presidente, ringrazio il Ministro. Sulla violenza sui minori, come la dottoressa Tuccillo sa bene, il problema è complesso e di sistema. Voi ora scoprite Bibbiano. Chi lavora con i bambini e con l'infanzia sa che in Italia attualmente esistono 26.000 bambini fuori dalle famiglie: 14.000 in affido familiare e 12.000 in servizi residenziali. Esistono le situazioni brutte ma anche le eccellenze.

Allora, ben venga la Commissione d'inchiesta, se però serve a individuare e a far emergere le eccellenze, per capire come bisogna lavorare. Che cosa vuol dire essere un'eccellenza? L'eccellenza è quella in cui la famiglia è resa protagonista, in cui i servizi collaborano mettendo la famiglia al primo posto e al centro e in cui il bambino viene ascoltato. Questo è decisivo. L'eccellenza è anche laddove, già al momento di collocare un bambino in casa famiglia, si stabilisce quando tornerà nella propria famiglia. Questa è l'eccellenza e ne esistono tante in Italia.

Chi pensiamo di mettere nella squadra speciale (che mi sa molto di telefilm americano, però è un nome simpatico e mi fa piacere)? Anche gli operatori, quelli che lavorano con i bambini, quelli che sanno come si approccia un bambino.

Infine, se noi non cominciamo a occuparci davvero di prevenzione e a mettere in campo una proposta di legge che tuteli la famiglia e l'infanzia, dando anche strumenti ai genitori, rincorreremo sempre il disagio e scopriremo, ogni tanto, qualche «Bibbiano», dimenticandoci delle tante eccellenze che invece ci sono. È pertanto urgente, a mio avviso, mettere mano a una proposta, che coinvolga necessariamente più Ministeri, sulla prevenzione della violenza in famiglia e sui minori.

SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ringrazio il Ministro. Per quanto riguarda la violenza sui minori, mi riallaccio a quanto detto prima dal mio collega Pillon. Molto spesso manca la tutela di un avvocato ai genitori che devono difendere la propria posizione. Molte volte si tratta proprio di famiglie che non hanno la possibilità di pagare bravi avvocati, che sappiano difendere i loro diritti di genitori e che sappiano anche dimostrare che l'allontanamento del bambino dalla famiglia potrebbe non essere necessario. Chiedo se, in questo senso, non si possa pensare a una soluzione, proprio per permettere alle famiglie che non hanno possibilità economiche di avere comunque degli avvocati adeguati e non improvvisati.

PRESIDENTE. Ha ora facoltà di intervenire brevemente in replica il ministro Bonafede.

BONAFEDE, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, risponderò in un secondo momento a tutte le domande, che sono abbastanza specifiche. Mi permetto di registrare un'unità di intenti, nella misura in cui sono stati posti i problemi e sono stati dati spunti di riflessione, proprio su ciò su cui stiamo lavorando e di questo sono molto contento. Dobbiamo andare in quella direzione. Lavoreremo e continueremo a confrontarci.

Mi permetto di dire che, data la delicatezza della questione, non possiamo nemmeno pensare che un intervento di carattere normativo, semplicemente normativo, possa risolvere le situazioni; né, tantomeno, può farlo

la squadra che ho composto al Ministero. È necessario che ci sia un impegno di sistema, che preveda investimenti nei vari settori di riferimento. Non va bene demonizzare l'intero sistema – questo ci tengo a dirlo – come è stato detto anche da alcuni di voi, relativamente agli operatori che lavorano in un settore così delicato. Dobbiamo infatti anche ammettere che ci sono zone d'Italia in cui questi operatori lavorano in una condizione di sostanziale abbandono da parte dello Stato. È giusto che lo Stato si impegni non solo a livello normativo – questo senz'altro – ma anche cercando di investire per fare in modo che in un settore così delicato vi possano essere le risorse adeguate ad affrontare i vari problemi.

Sono d'accordo su tutto ciò che è stato detto. Anche in merito al discorso dell'allontanamento dei minori dalla famiglia bisogna fare attenzione, perché la questione è veramente delicatissima. Ogni volta che lo Stato interviene, deve valutare se il minore in quella famiglia è al sicuro; non è una questione da valutare con superficialità, ma deve essere chiaramente approfondita. In un senso o nell'altro, ritengo che dobbiamo cercare di dare tutti gli strumenti necessari, sia di carattere infrastrutturale, sia di carattere normativo.

Si pone, tra l'altro, un problema di spezzettamento delle competenze, non soltanto tra i vari Ministeri – e su questo ci stiamo coordinando – ma anche a livello territoriale; ad esempio, si parlava dell'accreditamento delle case famiglia che, se non ricordo male, è di competenza regionale. Bisogna coordinarsi costantemente con l'ente regionale e con l'ente locale, cosa che faremo, ma l'impegno deve essere soprattutto di carattere operativo.

Non ho tempo di rispondere nel dettaglio a nessuna domanda. Prima dell'audizione abbiamo condiviso con la Presidente, che ringrazio ancora una volta, un auspicio: la compattezza delle istituzioni e delle forze politiche. Io sono perfettamente d'accordo. Mi avete sentito parlare più volte del codice rosso semplicemente perché è una norma di fresca approvazione, che sicuramente io ritengo sia frutto di un dialogo virtuoso tra maggioranza e opposizione all'interno del Parlamento. È il motivo per cui, in ultima lettura e nell'imminenza dell'approvazione, avevo rivolto un appello (appello che purtroppo non è stato raccolto, ma va bene così, perché ciascuno legittimamente fa quello che ritiene più opportuno) a tutte le forze politiche per l'approvazione all'unanimità, proprio perché ritengo che la compattezza delle forze politiche rispetto a temi di questo tipo sia un valore aggiunto.

PRESIDENTE. Ringrazio il signor Ministro. Attendiamo le risposte nei prossimi giorni.

Dichiaro chiusa l'audizione in titolo e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,40, riprende alle ore 11,50.

Seguito dell'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo: audizione del Ministro per le disabilità e la famiglia

Riprende la procedura informativa dinanzi sospesa.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora l'audizione del ministro per le disabilità e la famiglia Locatelli, che ringrazio per essere qui oggi.

Come sapete, avevamo chiesto l'audizione del ministro Fontana che, per motivi di agenda, non siamo riusciti a calendarizzare, finché il Ministro non ha assunto la guida di un altro Dicastero. Poiché dalla Commissione è pervenuta la richiesta di urgenza rispetto alla conclusione dell'indagine conoscitiva in titolo, abbiamo chiesto al neo nominato ministro Locatelli di farci pervenire un parere scritto, ma ella ha preferito – è di questo la ringrazio – venire personalmente in Commissione per esporre la propria relazione.

Il Ministro illustrerà ora la sua relazione e in un successivo momento una delegazione della Commissione o il *plenum* si recherà presso il Ministero in visita. Nel frattempo faremo pervenire le domande affinché in quell'occasione il Ministro possa fornire le risposte.

Ricordo che con l'audizione del ministro Locatelli si conclude il ciclo di audizioni deliberato con riguardo alla indagine conoscitiva in titolo, il cui documento conclusivo sarà esaminato e votato alla ripresa dei lavori.

Cedo quindi immediatamente la parola al ministro per le disabilità e la famiglia Locatelli.

LOCATELLI, *ministro per le disabilità e la famiglia*. Signor Presidente, rivolgo innanzitutto un ringraziamento a lei e agli onorevoli deputati e senatori presenti per avermi offerto l'opportunità, in qualità di Ministro con delega alle disabilità e alla famiglia, di prendere parte all'indagine conoscitiva in corso, diretta a valutare l'effettiva dimensione e diffusione del fenomeno del bullismo ed in particolare del cyberbullismo e a verificare lo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di bullismo e cyberbullismo, con particolare riferimento alla legge del 29 maggio 2017 n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Prima di affrontare il tema oggetto dell'indagine, vorrei illustrare, seppur sinteticamente, il quadro normativo di riferimento, anche al fine di individuare eventuali spazi di intervento per successive modifiche legislative.

È innegabile che la citata legge, risultato di un ampio dibattito parlamentare, abbia costituito un importante traguardo in quanto ha colmato un *vulnus* normativo in materia di condotte ascrivibili al tanto odioso quanto pericoloso fenomeno del cyberbullismo.

Viceversa, per quanto concerne il bullismo, sebbene sia stato inquadrato in vario modo da numerosi studi, anche in ambito internazionale, non esiste una definizione legislativa dello stesso e il nostro ordinamento

non prevede disposizioni specifiche per sanzionarne il fenomeno che è, pertanto, riconducibile a fattispecie di reato punite dal codice penale o da leggi speciali: ad esempio, violenza privata (articolo 610 del codice penale), percosse (articolo 581 del codice penale), lesioni (articolo 582 del codice penale), molestie (articolo 660 del codice penale), minaccia (articolo 612 del codice penale), *stalking* (articolo 612-*bis* del codice penale), trattamento illecito di dati (decreto legislativo n. 196 del 2003, cosiddetto codice della *privacy*).

La legge n. 71 del 2017, che nella proposta originaria della Camera ricomprendeva anche la definizione di bullismo, successivamente soppressa dal Senato, detta una strategia integrata di contrasto solo del fenomeno del cyberbullismo o bullismo informatico (inteso come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché di diffusione di contenuti *on line* aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori) e introduce una serie di misure di carattere preventivo, educativo e formativo, finalizzate a favorire una maggiore consapevolezza tra i minorenni del disvalore di comportamenti persecutori sulla rete che, generando spesso isolamento ed emarginazione, possono portare a conseguenze anche molto gravi sugli adolescenti in situazione di particolare fragilità.

L'articolo 1 della menzionata legge, in particolare, indica come finalità dell'intervento il contrasto del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, attraverso una strategia che comprende misure di carattere educativo, preventivo e rieducativo nei confronti dei minori (vittime e autori del bullismo sul *web*) da attuare in ambito scolastico.

Per prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo, la citata legge, all'articolo 3, prevede, come è noto, «l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un tavolo tecnico coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, dello sviluppo economico, della salute, del Garante dell'infanzia, del Garante della protezione dei dati personali, delle associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti, avente il compito di elaborare, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo e di realizzare un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia».

Al menzionato tavolo occorre evidenziare che il legislatore non ha previsto la partecipazione di rappresentanti designati dal Ministro con delega alle politiche per la famiglia, in quanto le deleghe all'autorità politica *pro tempore* in materia di famiglia non ricomprendevano, prima, anche quelle relative alla «promozione ed al coordinamento di iniziative volte

a tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza», funzioni trasferite al Presidente del Consiglio dei ministri dal decreto-legge n. 86 del 2018 (disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità) e attribuitemi nella delega di funzioni con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio ultimo scorso in materia di disabilità, famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza e politiche antidroga.

In considerazione del nuovo assetto politico istituzionale, ferme restando le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministeri e all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, sarebbe auspicabile una modifica della normativa vigente, riconoscendo il ruolo istituzionale svolto dagli uffici a supporto del Ministro per le disabilità e la famiglia.

Tale esigenza trova, peraltro, la propria giustificazione nel fatto che il fenomeno del cyberbullismo coinvolge direttamente anche le famiglie i cui figli possono essere vittime di bullismo o cyberbullismo o essere a loro volta dei bulli o cyberbulli.

Nelle more dell'auspicata modifica normativa, desidero comunicare che un primo risultato, che va nella giusta direzione, è stato raggiunto. Infatti, anche in mancanza di una previsione normativa *ad hoc*, i miei uffici hanno attivato un'interlocuzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di dare avvio ai lavori del suddetto tavolo, che si è riunito il 10 luglio presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, in virtù anche di quanto previsto da un protocollo, di cui parlerò in seguito, sottoscritto con il MIUR.

In merito ai lavori del tavolo segnalo che, nel corso del suddetto incontro, i diversi rappresentanti delle amministrazioni interessate (tra cui, oltre a quelle citate prima, anche i rappresentanti della Conferenza unificata e del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori) hanno concordato sulla necessità di mappare le attività realizzate su tale tematica, onde evitare, per quanto possibile, il replicarsi di azioni simili tra loro nonché di costituire appositi gruppi di lavoro al fine di redigere il piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, in linea con quanto previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 71 del 2017.

In particolare, tra le azioni previste ai fini della redazione del suddetto piano, che vedrà coinvolto anche il Dipartimento per le politiche della famiglia, è stata sottolineata l'importanza di monitorare l'evoluzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo mediante la predisposizione di un sistema di raccolta dati, avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni e delle altre Forze di polizia.

In qualità di Ministro con delega alle disabilità e alla famiglia ritengo prioritario aiutare e sostenere le famiglie affinché siano in grado di interpretare i comportamenti aggressivi o di sofferenza dei propri figli ove gli stessi siano soggetti attivi o passivi di bullismo o cyberbullismo.

A tal fine è mio intendimento proseguire quanto già realizzato dal Ministro *pro tempore* per la famiglia e le disabilità, ponendo in essere le azioni positive contenute nel citato protocollo d'intesa, sottoscritto il 21 dicembre 2018, in occasione dell'evento celebrativo per la giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la giornata europea per la protezione dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale, con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, incentrato sulla collaborazione tra famiglia e scuola per prevenire il cyberbullismo, affinché si possa concretizzare al meglio la funzione educativa delle famiglie stesse.

La rete è uno spazio che offre grandi opportunità di conoscenza ai ragazzi e alle ragazze solo se usata correttamente. È quanto mai essenziale che i genitori esercitino un'attività di controllo, non in senso repressivo o punitivo, ma nel senso di verificare l'uso corretto da parte dei bambini e degli adolescenti delle nuove tecnologie.

Occorre indirizzare la loro navigazione, così come suggerisce la Polizia postale e delle comunicazioni, che da vent'anni si occupa di prevenzione nel settore informatico e delle comunicazioni, attraverso un vero e proprio decalogo di regole precise da osservare nell'uso di *personal computer* e *smartphone*.

A tal fine il menzionato protocollo prevede: l'adozione di azioni positive volte ad aumentare la consapevolezza dei genitori in ordine ai rischi insiti nel *web*, anche nell'ottica di fornire strumenti adeguati per proteggere e supportare i figli nella loro veste di giovani internauti; la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione finalizzate a diffondere all'interno delle scuole, la cultura del rispetto verso i soggetti più fragili e, in particolare, verso i disabili; nonché – nelle more dell'auspicata modifica normativa sopra illustrata – l'impegno da parte del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca a favorire la stabile partecipazione del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri al sopra richiamato tavolo di cui alla legge n. 71 del 2017.

Ricordo che in tale contesto si inserisce, inoltre, la campagna di comunicazione istituzionale intitolata «Stop Cyberbullismo», realizzata dal suddetto Dipartimento per le politiche della famiglia e presentata in anteprima nazionale il 5 febbraio 2019 a Milano, durante l'edizione italiana del *Safer Internet Day* (SID): la giornata europea per la sicurezza in rete, istituita e promossa dalla Commissione europea. In quell'occasione sono stati realizzati dei *depliant* che potranno poi essere distribuiti. La campagna di comunicazione istituzionale sensibilizza i cittadini, e in particolar modo le famiglie con figli adolescenti, sul tema del cyberbullismo ed offre ai genitori specifici strumenti per affrontare situazioni critiche in cui i propri figli o sono vittime di varie forme di bullismo e cyberbullismo o sono essi stessi dei cyberbulli.

La diffusione di una corretta consapevolezza digitale può diventare un valido strumento per fronteggiare efficacemente questi fenomeni. In particolare, i materiali di comunicazione della campagna si sono concre-

tizzati in un video *spot* istituzionale, trasmesso sulle reti del servizio pubblico RAI da febbraio fino al silenzio elettorale per le elezioni europee, e un *toolkit* per i genitori, ideato come un opuscolo interattivo, in versione digitale, in grado di fornire utili suggerimenti ai genitori per comprendere meglio il fenomeno. Attraverso un linguaggio chiaro e con delle illustrazioni dirette ed efficaci, vengono fornite alcune informazioni di base su cos'è il cyberbullismo e perché sia così doloroso per i ragazzi che ne sono vittima; quali possono essere i campanelli di allarme cui un genitore deve prestare particolare attenzione, sia che il figlio sia vittima di episodi di bullismo *on line*, sia che ne sia autore.

L'importanza di un coinvolgimento delle famiglie nella politica di prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è stata, peraltro, segnalata da autorevoli personalità già audite da questa Commissione, che hanno evidenziato, trovandomi ampiamente concorde, l'esigenza di stanziare adeguate risorse (un tema sempre difficile), volte a sostenere le iniziative formative e informative.

In merito, segnalo che a partire dal mese di giugno scorso fino alla fine del mese corrente si è aperta una nuova fase di programmazione della citata campagna istituzionale «Stop Cyberbullismo», che prevede la diffusione della stessa oltre che sulle reti RAI anche su alcune emittenti radio locali. Inoltre, si è scelto di utilizzare delle inserzioni su piattaforme digitali, quali Google e Spotify. Grazie all'utilizzo di tali piattaforme, prevediamo che la campagna raggiungerà e sensibilizzerà oltre due milioni di persone.

Nel *tool kit* sopra menzionato è, inoltre, dedicata una specifica area all'interno della quale sono evidenziate le figure professionali e le istituzioni alle quali rivolgersi per chiedere aiuto: medico di base, psicologo, insegnanti, Polizia postale e il Servizio di pubblica utilità 114 – emergenza infanzia. In merito a quest'ultimo servizio, desidero evidenziare che si tratta di un ulteriore e importante strumento a tutela dei minori e degli adolescenti vittime di abuso e di disagio, a cui chiunque, gratuitamente, può rivolgersi ventiquattr'ore al giorno.

Nel mese di febbraio è stato pubblicato sul sito del Governo e sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia l'avviso pubblico per l'assegnazione della gestione del 114, conclusasi nel mese di maggio scorso con l'individuazione come gestore dell'associazione «S.O.S. Il Telefono azzurro *onlus*» ed è stato per la prima volta previsto – consapevoli della rilevanza della tematica – che il servizio di cui trattasi dovrà porre particolare attenzione anche ai fenomeni di abuso emergenti legati all'utilizzo delle nuove tecnologie.

Il gestore, tra i vari compiti, dovrà, pertanto, mensilmente, comunicare al Dipartimento per le politiche della famiglia le segnalazioni ricevute. Mi auguro che tali *report* potranno costituire un utile contributo anche per valutare l'effettiva dimensione e diffusione del fenomeno della violenza sui minori, con particolare attenzione al bullismo e al cyberbullismo.

Secondo i dati dell'ultimo rapporto Censis (2016), emerge che il 52,7 per cento degli studenti tra gli undici e i diciassette anni ha subito comportamenti offensivi, non riguardosi o violenti da parte dei coetanei; percentuale che sale, quando scende l'età, attestandosi al 55,6 per cento tra le adolescenti e al 53,3 per cento tra gli adolescenti (undici-tredici anni). Si tratta, peraltro, di dati speculari a quelli contenuti nel *report* diffuso dall'ISTAT nel dicembre del 2015: più del 50 per cento degli intervistati riferisce, infatti, di essere rimasto vittima, di un qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o violento. Una percentuale significativa, quasi uno su cinque, dichiara di aver subito azioni tipiche di bullismo una o più volte al mese.

Per quanto riguarda i dati sul cyberbullismo, i più esposti ai pericoli della rete e dell'uso non corretto del cellulare, secondo quanto riferito nel suddetto *report* di ISTAT, sono i più giovani rispetto agli adolescenti. Circa il 7 per cento dei bambini tra undici e tredici anni è risultato vittima di prepotenze tramite cellulare o internet una o più volte al mese, mentre la quota scende al 5,2 per cento tra i ragazzi dai quattordici ai diciassette anni.

Non dobbiamo, inoltre, sottovalutare che il bullismo e il cyberbullismo tendono spesso a colpire gli stessi ragazzi: tra quanti hanno riferito (ISTAT, *report* 2015) di aver subito ripetutamente azioni offensive attraverso i nuovi canali comunicativi una o più volte al mese, ben l'88 per cento ha subito altrettante vessazioni anche in altri contesti del vivere quotidiano.

Desidero, inoltre, evidenziare che il tema oggetto dell'indagine conoscitiva mi troverà fortemente impegnata anche alla prima riunione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, organismo collegiale in fase di ricostituzione e deputato ad elaborare il piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e dello sviluppo dei soggetti in età evolutiva che, quale documento programmatico, traduce in obiettivi e in azioni concrete gli impegni assunti relativamente ai diversi articoli della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989.

Signor Presidente, onorevoli deputati e senatori, tra le competenze delegatemi, sento molto forte la responsabilità e l'impegno da dedicare a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, al disagio minorile e al contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Spero quindi di poter svolgere in maniera proficua il mio lavoro, in piena sintonia con questa Commissione, anche in vista della quarta conferenza nazionale sulla famiglia, che intendo promuovere quanto prima e che mi auguro vedrà anche la vostra autorevole partecipazione, come anticipato prima alla presidente Ronzulli.

Vi ringrazio per l'attenzione. Avrei altre considerazioni personali, ma tenendo conto dell'orario che abbiamo ormai raggiunto, preferisco illustrarle tranquillamente alla delegazione che mi auguro di ricevere a breve o tornando in audizione in Commissione. Il mio interesse relativo alle famiglie deriva non tanto dalle deleghe che ho ricevuto, quanto dalla considerazione per la sofferenza di famiglie sole, che a volte fanno fatica a

comprendere e a scoprire sia che i figli hanno subito delle violenze, sia che i figli purtroppo compiono violenze nei confronti di altri minori. Queste famiglie naturalmente hanno bisogno di un supporto e di tutto il nostro affiancamento. Sarà sicuramente nostra cura, con il Dipartimento per la famiglia, elaborare qualche progetto in supporto alle famiglie stesse, oltre che ai minori vittime.

Ci sono, ovviamente, altri temi che si collegano molto bene alla problematica in esame, ma sui quali immagino voi stiate già lavorando o lavorerete; mi riferisco ai fenomeni delle *baby gang* e a quello, purtroppo molto ben connesso all'uso sbagliato dei *social* e di internet, dei reati che hanno a che fare con la pubblicazione di foto *hard*, che sempre più spesso coinvolgono anche i minori.

Questi sono sicuramente degli spunti che lanciai a voi, ma che abbiamo posto sul tavolo del nostro Dipartimento, sui quali riflettere anche in occasione della conferenza nazionale sull'infanzia che vorremmo svolgere a Firenze per il 20 novembre, alla quale vorremmo collaborare.

Presidenza del Vice Presidente PILLON

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro. Cedo ora la parola ai commissari che intendano intervenire.

BINETTI (FI-BP). Grazie Ministro e benvenuta. Speriamo che si possa fare davvero un buon lavoro, soprattutto nella chiave che caratterizza il suo Ministero per le disabilità e la famiglia, tenendo conto che il cyberbullismo e il bullismo rappresentano uno di quei punti chiave che toccano il tema della disabilità, non tanto sul fronte dei limiti motori, ossia di quelle patologie che hanno una visibile manifestazione nel campo del disagio fisico, quanto piuttosto nel disagio mentale. È in atto, di fatto, una riflessione importante e sistematica sotto il profilo della salute mentale nei bambini e, quindi, anche del disagio e delle patologie che si possono manifestare e che richiederebbero un intervento integrato tra il suo Ministero e il Ministero della salute, che mi auguro possa essere preso presto in considerazione come un tema forte su cui ragionare in questa legislatura.

La mia domanda va in questa direzione. C'è una sostanziale difficoltà da parte dei genitori ad avere la stessa rapidità dei figli nell'apprendimento e nell'intraprendere iniziative concrete con riferimento all'uso delle nuove tecnologie. Quando un genitore si rende conto di alcune cose, per i ragazzi è già diventata una prassi, hanno acquisito una capacità e un'abilità che stanno mettendo in campo, con quella obsolescenza per cui, ad esempio, *Facebook* è ormai passato di moda e la grande moda, in questo momento, è *Instagram*, che è giocato tutto sull'immagine. Ciò fa sì che la

violenza stia nell'immagine e non tanto nel testo scritto che l'accompagna. Ma il testo scritto dell'immagine è invece posto dai commenti che seguono. Oggi la violenza non è tanto in chi posta, ma in chi commenta.

Come si potrà intervenire sotto il profilo educativo? La gente infatti non si rende conto di quello che scrive, perché il commento è veloce, è molto *smart*, è molto di pancia. Cosa si può fare affinché anche in questo ambito vi sia la possibilità di cancellare il prima possibile certi commenti, di intervenire più velocemente sul piano tecnologico? Spesso il cyberbullo si pente di ciò che ha fatto ma non è capace di ridurre lui stesso il danno.

BOLDRINI (PD). Signor Presidente, anch'io ringrazio la signora Ministra per essere venuta a presentare già una sua breve intenzione di lavoro; è veramente poco tempo che è insediata, quindi capisco tutta la volontà e apprezzo la buona voglia di intraprendere questo tipo di attività, molto importante e molto interessante.

Il tema del sostegno alle famiglie è importante e vorrei sapere quali sono le sue intenzioni, al di là delle azioni positive che ha illustrato, presenti nel protocollo già stilato, per quanto riguarda il recupero delle carenze sul piano educativo. So che non è tutto di sua competenza, ovviamente, perché la povertà educativa, *oborto collo*, investe tutto il nucleo familiare da vari punti di vista. Faccio una piccola riflessione: quando, nella precedente legislatura, è stato istituito il REI, questo prendeva in considerazione il nucleo familiare dal punto di vista non solo della povertà intesa in senso economico, ma anche della povertà educativa, la cui conseguenza poteva essere anche di tipo economico. Ora è stata cambiata la normativa, purtroppo, per quanto riguarda gli enti locali, che erano gli addetti al riconoscimento. Noi, infatti, stiamo intervenendo a livello nazionale, ma sono gli enti locali ad avere il polso della situazione sul proprio territorio. È quindi importante l'individuazione di quei nuclei che hanno al proprio interno delle difficoltà, che non sono meno importanti della povertà educativa, che comporta, poi, altri tipi di compromissione, tra cui, anche, il tema del cyberbullismo.

Cosa intende fare per quanto riguarda questo recupero? Non sarà, ovviamente, solo compito del suo Dicastero, ma anche di quelli che si occupano di salute e di affari sociali. Sappiamo che alla Camera salute e affari sociali sono trattati in un'unica Commissione, mentre al Senato vi è la Commissione igiene e sanità, ma le attività sociali sono competenza della Commissione lavoro, quindi credo che ci sarà un'interconnessione con queste Commissioni.

Ben venga ciò che lei sta facendo, che è di sostegno ulteriore alle famiglie per quanto riguarda la povertà educativa.

D'altra parte, invece, a nostro parere si dovrebbe fare di più per la gestione dei *social* da parte dei genitori. Giustamente la senatrice Binetti ha ricordato *Instagram*, che è basato su immagini. Spesso le immagini sono postate dai genitori. Se un ragazzo, che ha già la possibilità di entrare nei *social*, vede che sono postate immagini di un certo tipo di genitori, mi chiedo su quale fronte occorra intervenire; sicuramente sulla rie-

ducazione del ragazzo ma, soprattutto, sull'educazione dei genitori. Anche in questo caso è importante, come lei ha detto, sostenere l'educazione dei genitori. Aggiungo un particolare. Abbiamo insegnanti bravissimi, ma anche altri... anche su questo bisogna avere un grado di attenzione, quindi è importante la collaborazione con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

PAGANO Ubaldo (*PD*). Signor Presidente, saluto la neo Ministra, con la quale abbiamo fruttuosamente collaborato, al netto degli schemi di appartenenza di ciascuno, su alcuni provvedimenti e le devo riconoscere un approccio volitivo e accogliente nel farsi carico anche delle prospettive differenti.

Nello specifico, visto che molto spesso gli autori di episodi di violenza provengono da contesti familiari multiproblematici, il servizio sociale professionale ha, rispetto a ciò, delle armi potentissime, che non sono invasive come possono essere le istituzionalizzazioni: ad esempio, l'affidamento a servizi di prossimità, quali l'assistenza domiciliare educativa o la presa in carico da parte di centri a ciclo diurno, che facciano in modo che, lì dove vengano riscontrate delle problematiche, vi possa essere una fase di monitoraggio. Ovviamente tutto questo carico non può gravare solo e unicamente sui Comuni, che molto spesso, con pochissime risorse, devono far fronte a tutta una serie di questioni e problematiche connesse; mi chiedo pertanto se vi sia la possibilità o se il suo Ministero si è dato, come orizzonte programmatico, la possibilità di prevedere un capitolo apposito di finanziamento di attività di questo tipo, nell'ambito delle misure di contrasto alle attività di bullismo in generale.

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Grazie onorevole Pagano. Se non ci sono altri interventi, pongo anch'io una breve domanda al Ministro.

Intanto la ringrazio di essere intervenuta. Abbiamo ascoltato molti esperti in questi mesi, che ci hanno rappresentato, essenzialmente, due possibilità per cercare di arginare il fenomeno: una è già ampiamente emersa dalle domande, volta ad agire sulla famiglia dal punto di vista educativo, sostenendo sia le vittime, sia gli autori, in quanto molto spesso essi stessi minorenni, con una prospettiva di reintegrazione in un contesto sociale.

È inoltre emersa anche una concreta possibilità di intervento dal punto di vista tecnico-informatico, sostanzialmente agendo, in primo luogo, sulla identificabilità dell'autore degli atti di cyberbullismo, in modo che sia molto semplice, se non addirittura palese, identificare chi porti determinate condotte; questo comporta, già in sé, una sorta di azione preventiva. Infatti, se chi compie la condotta (il commento violento, il *post* offensivo o la condotta di cyberbullismo ancor più violenta) sa di essere chiaramente identificabile, ciò costituisce automaticamente un deterrente.

In secondo luogo, si parla anche della possibilità tecnica – sul piano della tecnologia informatica – per le famiglie, per i genitori di avere il

controllo sui *device* in uso ai loro figli, attraverso vari sistemi, uno prima accennato anche dall'onorevole Siani, costituito da veri e propri sistemi informatici di controllo sul *device*, oppure, più banalmente, con *app* che permettano il *parental control*.

Mentre i primi interventi necessitano ovviamente di uno spazio temporale per riuscire a riprendere in mano il profilo educativo e tutto ciò che esso comporta, questi due interventi, viceversa, potrebbero essere relativamente semplici da applicare: basterebbe la volontà politica di farlo. Chiedo quindi se il Ministro è disponibile a valutare le proposte della Commissione in questo senso, magari intraprendendo una strada legislativa agevolata, che passi anche attraverso una presa in carico da parte dell'Esecutivo. Non voglio parlare di decreto-legge, ma sto pensando anche a quello, come possibilità, o a un'iniziativa appoggiata in modo evidente dal Governo.

LOCATELLI, *ministro per le disabilità e la famiglia*. Grazie, Presidente. Inizio rispondendo al presidente Pillon, che è stato l'ultimo a intervenire.

Sicuramente ogni proposta che arriva dalla Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza o da altre Commissioni viene da me presa in considerazione. Se la presenterete direttamente a me, la esaminerò con gli uffici e con il Dipartimento e sarà mia cura fare un approfondimento e una riflessione. Sicuramente i due strumenti proposti dal presidente Pillon sono efficaci e immediatamente pronti all'uso, se c'è la volontà politica.

L'unica perplessità mi deriva da una riflessione. Siccome abbiamo parlato proprio di famiglie con difficoltà, con diverse problematiche, che di solito hanno una relazione molto stretta con i servizi sociali per problemi, magari, di salute mentale o fisica o di gestione familiare, allora, in quei casi, può essere difficilmente applicabile un controllo da parte di un genitore, che già ha difficoltà nel seguire i propri figli. Occorre forse fare una sorta di differenziazione o di circoscrizione del provvedimento, però sicuramente ci possiamo riflettere. Se dalla vostra Commissione giungerà un testo con questo tipo di proposta, lo prenderemo in considerazione e ne parleremo con il Dipartimento. Anzi, la ringrazio per averlo chiesto.

L'onorevole Pagano parlava di contesti di famiglie multiproblematiche. Abbiamo parlato di affidamenti di prossimità; immagino che lei si riferisca ai centri diurni gestiti sul territorio dagli enti locali o da associazioni in convenzione: ce ne sono parecchi e fanno un ottimo lavoro. A mio avviso sono una risorsa molto utile, come ad esempio i centri di aggregazione giovanile (CAG) e come altri strumenti che ogni Comune è in grado di mettere in campo, quindi sicuramente hanno bisogno di essere sostenuti.

Il tema delle risorse è, però, scottante per tutti. In una piega della mia relazione ho fatto riferimento a risorse che potranno eventualmente essere messe a disposizione. Questa mattina mi sono recata a parlare con il ministro Tria, proprio per chiedere disponibilità finanziarie per il riordino dei

servizi, per l'assegno unico. Come sapete non è facile. Stiamo pensando a una manovra di bilancio molto complessa, però ho posto le mie priorità, su cui sicuramente il Ministro rifletterà. All'interno di qualche progetto in collaborazione con alcuni dei Comuni più grandi, che hanno un carico elevatissimo che riguarda i minori e l'infanzia, mi auguro che ci sarà la possibilità di pensare a qualche misura da condividere.

Con la senatrice Boldrini abbiamo parlato di recupero di povertà educativa. Per quanto riguarda il REI, lei ha detto che prima c'era una misura che si rivolgeva ai nuclei. Anche il reddito di cittadinanza si rivolge ai nuclei e, chiaramente, il supporto alle persone, ai minori in difficoltà è sempre a carico, comunque, dei servizi sociali, quando c'è una situazione difficile o multiproblematica, come dicevamo. È chiaro che la dispersione scolastica è rilevante sia sotto il profilo educativo (quindi anche del MIUR), sia dal nostro punto di vista, perché spesso i bambini che rimangono indietro potrebbero avere qualche difficoltà, come diceva prima la collega, nell'apprendimento; è quindi un fenomeno da attenzionare. La dispersione scolastica è affrontata anche da tanti progetti attivi sul territorio nazionale. Mi farà molto piacere incontrare personalmente chi se ne occupa, perché è un tema che, a mio avviso, deve essere sviluppato rispetto ai diversi gruppi di minori che ne vengono interessati. Si tratta infatti sia di minori penalizzati sotto il profilo socio-economico, sia di minori che hanno *deficit* cognitivi, anche lievi, che spesso, se non li si supporta adeguatamente, possono essere lasciati indietro e non è giusto.

Tra l'altro il tema si riconnette al nodo affrontato dalla senatrice Binetti, con riferimento alla gestione dei *social* da parte dei genitori, e a quanto diceva anche il senatore Pillon. Quello dell'educazione familiare è, a mio avviso, un tema importantissimo. Possiamo intervenire abbastanza direttamente sulla parte dell'educazione scolastica: abbiamo rafforzato l'insegnamento dell'educazione civica, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca può fare dei controlli. Sulla parte dell'educazione familiare, invece, possiamo forse cercare di indirizzare e sostenere le famiglie in un rapporto equilibrato con i minori, dalla proposta del controllo dei *social*, per vedere cosa fa un minore, a ciò che si insegna ai figli: la trasmissione di valori di rispetto per gli altri e, soprattutto, per i più deboli arriva in prima istanza dalla famiglia.

È mia intenzione – e rispondo anche alla senatrice Binetti rispetto alla rappresentatività distorta oppure abusata dell'immagine sui *social* - cercare di attivare qualche progetto che arrivi direttamente alle famiglie, magari attraverso associazioni che se ne occupano o con la trasmissione di buone prassi. Occorre stabilire, sia con il controllo che con la vicinanza, in che modo trasmettere una gestione equilibrata della propria immagine e della relazione con gli altri anche con riferimento a ciò che si posta sui *social*.

Un altro intervento tecnico che, secondo me, deve essere incoraggiato è la cancellazione di alcuni *post*, soprattutto se coinvolgono dei minori. Infatti, una volta che viene diffusa l'immagine, non si riesce più a fermare questo giro infernale.

Mi fa piacere che abbiamo trattato questi temi, su cui dobbiamo lavorare tutti, trasversalmente, perché riguardano soprattutto i bambini e i minori. Prima ho citato le *baby gang*, che rappresentano un mio pallino, che purtroppo l'evidenza dei fatti ci mette davanti. Si tratta di realtà diffuse che coinvolgono ragazzini di dodici, tredici anni anche in altri tipi di violenze, che presentano aspetti sessuali, che poi vengono postati sui *social* attraverso i telefoni cellulari, si diffondono e non si possono cancellare mai più.

Sicuramente c'è tanto lavoro da fare. Abbiamo dipanato alcuni punti tecnici, abbiamo preso in considerazione alcuni punti relazionali e alcune proposte che, secondo me, possiamo strutturare in futuro in modo più definito. Vi ringrazio quindi delle domande e della collaborazione.

PRESIDENTE. Ringraziamo il Ministro per la sua cortesia, per la completezza delle sue risposte, per l'attenzione data alle nostre domande. Ringraziamo, soprattutto, per la disponibilità a ricevere la Commissione in delegazione, come annunciato poc'anzi. Tra l'altro, con l'audizione del Ministro per le disabilità e la famiglia si è conclusa l'attività conoscitiva della Commissione con riguardo al bullismo e cyberbullismo. Tale indagine conoscitiva vedrà il proprio completamento con la fase della discussione e della stesura del documento finale.

Ricordo a tutti i commissari che la Commissione tornerà a riunirsi domani mattina, 31 luglio, alle ore 8, per l'audizione dell'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza, sulle linee generali della propria attività, con particolare riguardo alle problematiche connesse ai minori fuori famiglia.

Ringrazio ancora i colleghi e il Ministro e dichiaro chiusa l'audizione in titolo.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,35.

